

Codice DB1121

D.D. 14 agosto 2012, n. 771

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 216 "Investimenti non produttivi": disposizioni applicative per la presentazione delle domande di aiuto, per le successive fasi procedurali e per l'attuazione degli impegni tecnici.

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e s.m.i. ha costituito il Fondo Europeo Agricolo di garanzia (FEAGA) ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-2013, ha stabilito che il FEASR intervenga negli Stati Membri nel quadro di Programmi di Sviluppo Rurale (PSR).

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 individua in particolare all'art. 41, lettera a), tra le misure volte a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, gli *investimenti non produttivi* connessi a impegni relativi alla misura di cui all'art. 36, lettera a), punto iv) (mis. 214 - pagamenti agroambientali) o ad altri obiettivi agroambientali.

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. contiene le disposizioni applicative per il sostegno allo sviluppo rurale e stabilisce in particolare all'art. 29 che, ai fini del citato art. 41 del regolamento CE 1698/2005, per "investimenti non produttivi" si intendono investimenti che non danno luogo a un aumento significativo della redditività dell'azienda agricola.

Il regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i. (che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1975/2006) disciplina le modalità attuative delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure a sostegno dello sviluppo rurale.

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Il regolamento (CE) 1122/2009 reca modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009.

Il PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, adottato con Deliberazione dalla Giunta n. 44-7485 del 19.11.2007, è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007 e in seguito modificato:

- con comunicazione della Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
- con decisione C(2010)1161 del 7 marzo 2010 (revisione "health check" della PAC);
- con decisione C(2012) 2248 del 30 marzo 2012.

La modifica al PSR approvata con decisione del 7 marzo 2010 ha tenuto conto dell'art. 16 bis e dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1698/2005, introdotti dal regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio. L'art. 16 bis aveva previsto che i PSR individuassero entro il 31 dicembre 2009 le azioni connesse alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e nei piani strategici nazionali:

a) cambiamenti climatici;

- b) energie rinnovabili;
- c) gestione delle risorse idriche;
- d) biodiversità;
- e) misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario;
- f) innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere da a) a d)
- g) infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali.

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. comprende un elenco orientativo delle azioni che per i loro effetti potenziali risultano correlate a ciascuna delle priorità sopra indicate. In accordo con tale riferimento, la misura 216 è stata associata all'obiettivo "biodiversità" insieme con le azioni agroambientali 214.4 (Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti) e 214.7 (Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica).

Ai sensi dell'art. 69 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., il PSR ha destinato agli interventi sopra citati una dotazione finanziaria supplementare. Le risorse assegnate alla misura 216 sono state incrementate di 500.000 € di quota FEASR (64,91% di partecipazione alla spesa pubblica totale), in aggiunta ai 350.000 € di quota FEASR ordinaria (44% di partecipazione alla spesa pubblica totale) per un ammontare di 1,57 milioni di € di spesa pubblica totale.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 46-13324 in data 15 febbraio 2010 avente per oggetto "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 216 (Investimenti non produttivi) – Presentazione delle domande di aiuto" ha attivato tutte le risorse assegnate alla Misura 216 ed ha affidato alla Direzione regionale Agricoltura e all'Agenzia regionale piemontese per i pagamenti in agricoltura (ARPEA) l'incarico di stabilire per le parti di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, i termini di scadenza e le modalità di presentazione delle domande e le disposizioni tecniche e procedurali per la formazione e gestione delle graduatorie e per le fasi istruttorie successive.

L'ARPEA ha approvato con determinazione dirigenziale n. 59 del 12/4/2010 il manuale delle procedure per la gestione della Misura 216, a completamento dei manuali redatti per le altre misure del PSR 2007-2013 aventi carattere di investimento.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 12-783 del 11/10/2010, avente per oggetto "Adozione del <Programma finalizzato alla tutela della biodiversità> ed approvazione di iniziative per favorire la complementarità fra gli interventi finanziari del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 ed il Programma Operativo regionale (POR) FESR 2007-2013", ha stabilito di attuare il programma mediante la complementarità e la sinergia tra misure del PSR 2007-2013 e del POR – FESR 2007-2013.

Si tratta, in particolare, per il PSR della misura cardine 323 (Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale) e di altre misure tra cui la 216 e la 214.7 (in particolare per la manutenzione di elementi dell'agroecosistema) e per il POR dell'Attività III.1.1.- Tutela dei beni ambientali e culturali (progetto "Corona verde", volto alla riqualificazione dell'area metropolitana torinese).

Le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", predisposte dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale), hanno fornito indicazioni generali sulle condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa dello sviluppo rurale.

Per la definizione delle procedure di presentazione, gestione e istruttoria delle domande, in data 28.11.2011 e 13.12.2011 sono stati consultati l'ARPEA, il CSI Piemonte e la Direzione regionale

ambiente. Un' informativa sull' argomento è stata presentata nel corso della riunione del 19.12.2011 del Comitato ex art. 8 L.R. 17/1999, composto da rappresentanti delle Province, delle Organizzazioni Professionali agricole, dell' Uncem e delle centrali cooperative agricole.

Le disposizioni procedurali generali per l' attuazione della misura sono state definite con determinazione del Direttore regionale n. 1415 del 20/12/2011, la quale demandava a successivi atti dirigenziali la definizione delle prescrizioni per l' attuazione degli impegni tecnici e il perfezionamento degli aspetti procedurali e della modulistica.

La stesura definitiva del bando ha richiesto lo svolgimento di consultazioni che hanno coinvolto le Province, l' ARPEA, le Organizzazioni Professionali Agricole e gli Enti Parco del Piemonte. Le versioni successive dei documenti sono state trasmesse in bozza, oltre che a tali soggetti, anche a rappresentanti regionali delle principali associazioni ambientaliste. Gli invii hanno riguardato in data 23/12/2011 e 25/5/2012 la parte procedurale e la modulistica e in data 17/01/2012 e 27/03/2012 gli aspetti tecnici relativi all' attuazione degli impegni.

Nell' ambito dell' attività di comunicazione del PSR, il 17 luglio 2012 si è svolto un incontro cui hanno partecipato tecnici di Enti Parco piemontesi e rappresentanti dell' Ordine dei dott. Agronomi e forestali.

Le modifiche apportate a seguito di tali approfondimenti rendono necessaria la sostituzione dei documenti approvati dalla citata determinazione dirigenziale n. 1415 del 20/12/2011 con gli allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n.23.

determina

I. di disporre l' apertura di un bando pubblico per domande di nuova adesione alla misura 216 del PSR 2007-2013 (investimenti non produttivi) e di approvare a tal fine i due allegati che fanno parte integrante della presente determinazione:

⇒ l' allegato A (Disposizioni per le domande di nuova adesione), composto dalle seguenti sezioni:

- Parte prima “Parte generale”;
- Parte seconda “Procedure per la presentazione delle domande e per le successive fasi istruttorie”;
- Parte terza “Disposizioni per l' attuazione degli impegni”;
- Parte quarta “Modulistica”;

⇒ l' allegato B, denominato “Costi standard per la realizzazione di siepi, filari e alberi isolati”;

II. di stabilire in particolare che le domande di aiuto, secondo le modalità indicate nel bando, debbano essere trasmesse per via telematica entro il 8 ottobre 2012 e fatte pervenire in forma cartacea entro il 10 ottobre 2012 al Servizio/Settore Agricoltura dell' Amministrazione Provinciale competente;

III. di destinare al bando di cui trattasi l'importo totale di 1,57 milioni di euro, già attivato con la DGR n. 12-783 in data 11 ottobre 2010, di cui 500.000 euro a carico del FEASR con la quota del 64,91% e 350.000 euro a carico del FEASR con la quota del 44% con la partecipazione complementare rispettivamente di 270.297,33 euro e 445.454,55 euro di fondi statali;

IV. di sostituire le indicazioni procedurali approvate dalla determinazione dirigenziale n. 1415 del 20.12.2011 con le disposizioni applicative contenute negli allegati che fanno parte integrante della presente determinazione;

V. di riservarsi di integrare o modificare tali disposizioni, qualora necessario.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero innanzi al capo dello stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

p. Il Direttore
Il Vicario
Loredana Conti

Allegato



MISURA 216
INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI
DISPOSIZIONI PER LE DOMANDE DI NUOVA ADESIONE

PARTE PRIMA

PARTE GENERALE

1. OBIETTIVI

La *Misura 216* del PSR sostiene la realizzazione di *investimenti non produttivi*, che non danno luogo ad un aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola (art. 29 del regolamento (CE) 1974/2006 e s.m.i.). La misura favorisce il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardare e migliorare il paesaggio agrario, attraverso la realizzazione e il ripristino di elementi naturali e seminaturali tradizionalmente presenti nei territori rurali (concorre al raggiungimento dell'obiettivo specifico dell'asse II "Tutela del suolo e del paesaggio");
- favorire la diversità biologica mediante l'incremento di habitat favorevoli allo sviluppo della flora e della fauna selvatiche;
- tutelare la qualità delle acque riducendo l'inquinamento provocato da composti azotati e fosfatici e da prodotti fitoiatrici, mediante l'interposizione fra gli appezzamenti coltivati di superfici non sottoposte a trattamenti chimici, anche con funzione di fasce tampone lungo i margini delle coltivazioni, e di aree umide anche con funzione di fitodepurazione di scarichi puntuali;
- contrastare l'erosione mediante un'adeguata copertura vegetale del suolo;
- contribuire a limitare i mutamenti climatici in atto, mediante l'impianto di formazioni arbustive e arboree e il conseguente immagazzinamento di carbonio atmosferico nei vegetali e nel suolo.

Con l'attivazione del Programma finalizzato alla tutela della biodiversità (DGR n. 12-783 del 11.10.2010) e l'attribuzione di ulteriori risorse provenienti dalla cosiddetta "health check", la valenza della Misura 216 è stata rafforzata nell'ambito della priorità "biodiversità" di cui all'Allegato II del reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i. ("Elenco indicativo dei tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, lettere da a) a f), e dei relativi effetti potenziali").

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale ed in particolare l'art. 41, lettera a) che individua gli investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all'art. 36, lettera a), punto iv) (pagamenti agroambientali) o di altri obiettivi agroambientali. Tra le modifiche al reg. 1698/2005 sono di rilievo quelle apportate dal reg. (CE) 74/2009;
- Regolamento (CE) n. 1974/06 e s.m.i. che ha recato disposizioni di applicazione del reg. CE 1698/05 ed in particolare l'art. 29 e l'allegato II, punto 5.3.2.1.6;
- Reg.(CE) 1290/2005 e s.m.i. relativo al finanziamento della politica agricola comune; (GU L 209 dell' 11.8.2005);
- Reg.(CE) n.1848/2006 - relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore; (GU L 355 del 15.12.2006);
- Reg.(CE) 883/2006 e s.m.i. recante modalità d'applicazione del regolamento Reg.(CE) 1290/2005; (GU L 171 del 23.6.2006);
- Reg.(CE) 885/2006 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Reg.(CE) 1290/2005; (GU L 171 del 23.6.2006);
- Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il Reg. CE 1782/2003; (GU L 30 del 31.1.2009);
- Reg. (CE) 1122 e s.m.i. del 30 novembre 2009 - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; (GU L 316 del 2.12.2009);
- Linea direttrice n° 2 – Riconoscimento degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione;
- Legge n. 241/90 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"; (GU N. 92 del 18/08/1990);
- Legge n. 69 del 18 giugno 2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile; (GU N. 140 del 19/06/2009 supplemento ordinario n. 95);
- Circolare 12 Ottobre 2007: modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario; (GU n. 240 del 15/10/2007);
- Legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modifiche (L. 29/9/2000 n. 300) – Concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; (GU n. 299 del 27/12/1986);
- D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali; (GU n. 174 del 29/07/2003, supplemento ordinario n. 123);
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; (GU n. 42 del 20/02/2001);
- D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"; (GU n. 305 del 30/12/1999);
- "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali" per l'anno 2010;
- Decreto MiPAF del 02/01/2008 prot. n.16 che, all'articolo unico, decreta "L'Agenzia

regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura subentra nell'espletamento dell'attività di organismo pagatore nella Regione Piemonte alla Finpiemonte S.p.a.”;

- Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;
- D.lgs. n. 99/2004 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.38; (GU n. 94 del 22/04/2004);
- Regolamento (CE) n. 65/2011 recante le modalità di applicazione in tema di attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, in particolare il Titolo II;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 48-5643 del 02/04/2007, riadottato con deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato dal Comitato per lo sviluppo rurale ex art. 90 del regolamento (CE) n. 1698/200 nella riunione del 20 novembre 2007 e con decisione della Commissione europea n. 5944 del 28/11/2007 e s.m.i.; integrato con modifiche Health Check al 10 dicembre 2009 e approvato con decisione della Commissione europea C(2010)1161 del 7 marzo 2010, consultabile sul sito regionale all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/versioni.htm;
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Piemonte, consultabile sul sito regionale all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/psr2007_13.htm, e in particolare il capitolo 5.3.2.1.6 riguardante la misura 216;
- Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 (e s.m.i tra cui recentemente il D.M. n. 10436 del 13.05.2011) del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'art. 25 del Reg. CE n. 1975/2006 e cioè, tra l'altro, le misure di sostegno di cui all'art. 36, lett. a), punto (vi) sostegno agli investimenti non produttivi (tale Decreto ha abrogato, peraltro recepandone il contenuto, il D.M. n. 1205 del 20.03.2008);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 80-9406 del 1° agosto 2008, modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 47-9874 del 20.10.2008, con cui sono stati adottati i criteri generali per l'attuazione a livello regionale del D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008, valida quindi anche per il conseguente contenuto del citato D.M. 30125 del 22.12.2009;
- Manuale delle procedure per la Misura 216 dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) (D.D. n. 59 in data 12.04.2010);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 46-3324 del 15/2/2010, che ha dato incarico alla Direzione Regionale Agricoltura e ad ARPEA di stabilire, per le parti di rispettiva competenza, i termini di scadenza e le modalità di presentazione delle domande e di emanare le disposizioni di natura tecnica, applicativa, di formazione e gestione delle graduatorie delle fasi di istruttoria fino alla concessione dei pagamenti;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-783 in data 11 ottobre 2010 avente per oggetto “Adozione del <Programma finalizzato alla tutela della biodiversità> ed approvazione di iniziative per favorire la complementarietà fra gli interventi finanziari del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 ed il Programma Operativo regionale (POR) FESR 2007-2013”.
- Determinazione dirigenziale n. 1415 del 20.12.2011 “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte: misura 216 “Investimenti non produttivi”. D.G.R. n. 46-13324 del 15.02.2010 - Procedure per la presentazione e gestione delle domande e per lo svolgimento delle istruttorie”;
- Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le

erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura; (BURP n. 26 del 21/06/2002);

- L.R. n.17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca"; (BURP n. 28 del 14/07/1999);
- D.G.R. 28 novembre 2005 n.107-1659 ("Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria - Istruzioni per l'applicazione delle normative connesse ai D.lgs. nn.99/04 e 101/05"); (BURP n. 49 del 7/12/2005 supplemento ordinario n. 2);
- D.G.R. 17 dicembre 2007, n.76-7830 di approvazione del regolamento di funzionamento dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura che, agli artt. 9 e 10, stabilisce le regole per l'affidamento di servizi a soggetti esterni delegati e per la definizione dei rapporti con le Province e le Comunità Montane nel rispetto del Reg. (CE) 885/06, della Legge regionale n. 16 del 21/06/02 e del Regolamento di attività emanato con DPGR del 18/10/02 n. 10/R ; (BURP n. 03 del 17/01/2008);
- D.G.R. 14 gennaio 2008, n.38-8030 con la quale si individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006; (BURP n. 04 del 24/01/2008);
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-recuperi/index.php>;
- Manuale procedure, controlli e sanzioni dell'Arpea all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-psr/index.php>.

3. DEFINIZIONI

Si riportano le definizioni ricorrenti nel presente documento o comunque utili a quanti vogliano accedere al sostegno dello sviluppo rurale.

Esse sono tratte dall'art. 2 del reg. (CE) n. 1698/05 e successive modifiche:

- a) **«programmazione»**: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, diretto all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR;
- b) **«regione»**: unità territoriale corrispondente al livello I o II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS;
- c) **«asse»**: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4 del Reg. CE 1698/2005;
- d) **«misura»**: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi cui all'articolo 4, paragrafo 2 Reg. CE 1698/2005;
- e) **«operazione»**: un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4 Reg. CE 1698/2005;
- f) **«quadro comune per il monitoraggio e la valutazione»**: un approccio generale elaborato dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un numero limitato di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi;

- g) **«strategia di sviluppo locale»:** insieme delle operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente;
- h) **«beneficiario»:** un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno;
- i) **«spesa pubblica»:** qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Le domande e le dichiarazioni dei beneficiari, invece, vengono definite dall'art. 2 del reg. (UE) 65/2011 nel modo seguente.

- a) **«domanda di aiuto»**, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) **«domanda di pagamento»**, la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- c) **«altra dichiarazione»**, qualsiasi dichiarazione o documento, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale.

Altre Definizioni:

- a) **«Seminativi»** Terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione [set-aside], o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del reg. (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che fossero adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
- b) **«irregolarità»:** qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto in questione;
- c) **superficie determinata»:** la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all'aiuto;
- d) **«sistema di informazione geografica»** (qui di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- e) **«materiale geografico»:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
- f) **«organismo pagatore»:** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;
- g) **«condizionalità»:** i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- h) **«CUAA»** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- i) **«CAA»** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- j) **«S.I.G.C.»** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio istituisce un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto;
- k) **«S.I.A.N.»** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

- l) «**G.I.S.**» Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000;
- m) «**UTE**» l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

In applicazione dell'art. 75 par. 1, lettera a) del reg. 1698/2005 e s.m.i., sono ammissibili al sostegno della misura gli investimenti non produttivi descritti nel par. 5.a) del cap. 5.3.2.1.6. del PSR. Essi si articolano in due tipologie:

- tipologia 1 - realizzazione di formazioni vegetali e/o di zone umide;
- tipologia 2 - installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o chiroterri.

5. LOCALIZZAZIONE

Verranno considerati ammissibili interventi da realizzare su tutto il territorio regionale, con l'attribuzione di punteggi di priorità differenziati in funzione della zona interessata (cfr Parte II, par. 3.1.2).

In proposito si ricorda che la sottoazione 214.7/1, che sostiene la manutenzione delle formazioni vegetali e delle aree umide, è applicabile soltanto in zone di pianura e di collina, tranne che nei seguenti casi, per i quali non vale tale limitazione:

- aziende coinvolte in Progetti di fiume
- bandi previsti da Piani di sviluppo locale nell'ambito dell'asse IV del PSR (leader).

6. BENEFICIARI

I richiedenti devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- titolari di impresa agricola individuale, in possesso di partita IVA e con impresa iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio (sezione speciale "imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti"). Sono fatte salve le situazioni di esenzione.
- imprenditori associati in:
 - società agricole titolari di partita IVA e con impresa iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio (sezione speciale "imprese agricole");
 - società cooperative titolari di partita IVA ed iscritte all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

7. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

7.1. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al sostegno della misura gli interventi iniziati e le spese sostenute *dopo la trasmissione della domanda di aiuto* per via telematica.

L'effettuazione di investimenti nel periodo intercorrente fra la trasmissione della domanda di aiuto e la definizione della sua ammissibilità a finanziamento è a rischio del richiedente.

Per la tipologia 1 (*Formazioni vegetali e/o aree umide*) le spese ammissibili riguardano:

a) in caso di impianto di *formazioni arbustive e/o arboree*:

- l'acquisto *delle piantine di specie arbustive o arboree* (o di semi laddove se ne ammette l'impiego);
- i *lavori* di preparazione del terreno (es. aratura, erpicatura) ed eventualmente, in caso di interventi di ripristino, di estirpo di piante alloctone arbustive o arboree;
- i *lavori* di allestimento dell'impianto e l'acquisto dei *relativi materiali* (tracciamento dei filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, elementi per la protezione delle piante, ecc.);

b) in caso di realizzazione di *aree umide*:

- i *lavori* di allestimento (es. scavo, impermeabilizzazione);
- l'acquisto di eventuali attrezzature (es. pompe) e/o di materiali necessari al funzionamento delle aree umide e/o di materiale vegetali;
- per i *fontanili*, lavori di ricerca delle polle, a condizione che siano seguiti dai lavori di recupero.

Per la tipologia 2 (*Installazione di nidi artificiali per uccelli e/o chiropteri*), le spese ammissibili riguardano l'acquisto dei *nidi*, i lavori per la loro *collocazione* e l'acquisto di eventuali altri materiali necessari allo scopo.

Sono inoltre ammissibili a finanziamento:

⇒ le *spese generali* di cui all'art. 55, par. 1, punto c) del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.:

- consulenze fornite da parte di tecnici abilitati con specifica competenza in materia agraria e/o forestale (indicata negli ordinamenti professionali approvati con leggi statali, e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 915/96), comprendenti:
 - la progettazione o la relazione tecnica;
 - le consulenze specialistiche a supporto della progettazione;
 - la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in amministrazione diretta);
- oneri per garantire la sicurezza del cantiere e per l'occupazione temporanea di suolo.

Le spese generali possono costituire al massimo il 15% delle spesa ammissibile complessiva della domanda. Percentuali superiori possono essere ammesse soltanto in casi debitamente motivati.

⇒ le *spese inerenti l'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico* sugli interventi finanziati dal FEASR mediante la realizzazione e la posa di targhe o cartelli informativi conformi all'Allegato VI del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. (cfr. Parte III, sezione I,

par. 1.1.1. , punto d), per una spesa massima di 200 euro.

Le spese generali e quelle inerenti l'obbligo di informazione del pubblico devono essere dimostrate da fatture quietanzate allegate alla domanda di pagamento (in caso di richiesta del pagamento in un'unica soluzione) o alla domanda di pagamento dello stato di avanzamento lavori, con riferimento all'importo dei lavori già realizzati (in caso di richiesta di pagamento al completamento di un lotto dell'investimento aziendale) (cfr Parte II, par. 8).

7.2. SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili a finanziamento, in particolare, le spese relative a:

- interventi iniziati prima della trasmissione della domanda per via telematica;
- nel caso di lavori rendicontati senza presentazione della fattura, i costi non rientranti fra le voci del prezzario regionale;
- materiale vivaistico privo di certificazione di provenienza o identità clonale previste dalle vigenti norme;
- materiale vivaistico (o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (non appartenenti all'Unione Europea);
- lavori di espianto (comprese l'asportazione o la triturazione delle ceppaie) relativi a precedenti colture arboree o arbustive da frutto o a impianti di arboricoltura da legno (es. pioppeti);
- siepi e filari di recinzione di abitazioni;
- fornitura e lo spandimento di liquami zootecnici;
- acquisti di terreni o di macchine agricole (anche se utilizzate per la realizzazione dell'intervento);
- realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
- oneri amministrativi e finanziari, le spese per il personale ed altri investimenti immateriali a eccezione degli onorari per le spese di consulenza tecnica necessarie alla progettazione, direzione e certificazione dei lavori;
- l'IVA, nei casi in cui i beneficiari operino in regimi che ne permettono il recupero (art. 71, par. 3, punto a) del reg. (CE) 1698/2005);
- operazioni richieste dallo *standard* di condizionalità 5.2 (fasce tampone lungo i corsi d'acqua).

7.3. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Per le tipologie di intervento ammissibili (comprese quelle relative alle spese generali e all'informazione al pubblico) è riconosciuto un contributo pari al 100% delle spese totali ammissibili.

Per ogni domanda la spesa ammessa deve essere almeno pari a 500 euro (tranne che per gli interventi di schermatura connessi alla direttiva nitrati) e non superiore a 150.000 euro.

7.4 COMPATIBILITA'/INCOMPATIBILITA' CON ALTRI FINANZIAMENTI

Gli interventi realizzati con il sostegno dalla misura non possono beneficiare di altri finanziamenti. Nell'ambito della sottoazione 214.7/1 e delle azioni 214.1 o 214.2 (pertinenti impegni facoltativi) può essere riconosciuto il pagamento relativo alla manutenzione degli elementi oggetto dell'investimento (cfr par. 10).

Le misure cardine del Programma regionale finalizzato alla tutela della biodiversità di cui alla DGR n. 12-783 in data 11 ottobre 2010, ossia la 323 del PSR e l'attività III.1.1 del POR finanziato con il fondo FESR non risultano contrastanti con il sostegno della misura 216 in quanto finanziano altri Soggetti.

8. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Al finanziamento delle domande viene destinato il budget totale della misura, pari a 1,57 milioni di € secondo il seguente ordine e provenienza dei fondi:

- a) fino all'occorrenza di 0,77 milioni di € di spesa pubblica totale a carico delle risorse aggiuntive derivanti dalla revisione cosiddetta "health check" del PSR del Piemonte che gravano per il 64,91% a carico del FEASR e per il 35,09% a carico di fondi nazionali;
- b) nel caso di spesa ulteriore rispetto agli importi di cui al punto a), fino ad un importo massimo di 0,80 milioni di € di spesa pubblica totale a carico delle risorse ordinarie del PSR che gravano per il 44% a carico del FEASR e per il 56% a carico di fondi nazionali.

Non può essere garantito il finanziamento di elenchi di pagamento successivi al 2015, cioè oltre due anni dal termine del presente periodo di programmazione (n + 2).

9. COMPETENZE

La *Regione Piemonte* esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

La Direzione Regionale Agricoltura e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) provvedono all'emanazione delle disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative di competenza.

L'ARPEA, in particolare, redige il manuale delle procedure che disciplina le fasi del procedimento amministrativo e dei controlli (D.D. n. 59 in data 12.04.2010).

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

La legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 ("Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca") ha conferito le funzioni amministrative per l'applicazione di misure agroambientali alle Amministrazioni provinciali ed alle Comunità montane (rispettivamente, artt. 2 e 3 della Legge 17/99). Considerando che la misura 216, benché connessa a impegni della misura 214 o ad altri obiettivi agroambientali (art. 41 del reg. CE 1698/2005 e s.m.i.), ha procedure attuative affini a quelle di altre misure a investimento del PSR, le attività istruttorie delle domande relative alla misura 216 vengono affidate alle *Amministrazioni Provinciali*, in ottemperanza a specifiche convenzioni di delega stipulate con l'ARPEA. Le Province provvedono al ricevimento, all'esame e alla definizione delle domande (accoglimento totale o parziale o reiezione), svolgono le istruttorie, approvano gli elenchi di liquidazione e li trasmettono all'Area autorizzazione pagamenti dell'ARPEA.

Qualora gli investimenti non produttivi previsti da una domanda di aiuto interessino più province, è competente l'Amministrazione Provinciale nel cui territorio ricade la maggior parte delle superfici interessate.

L'elenco delle Province preposte al ricevimento e all'istruttoria delle istanze è riportato al termine della Parte II del presente documento.

10. IMPEGNI AGROAMBIENTALI CONNESSI

Come previsto dal PSR, la manutenzione degli investimenti non produttivi oggetto della misura 216 può beneficiare del sostegno di alcuni interventi della misura 214:

- per la tipologia 1, la *sottoazione 214.7/1* per il mantenimento di formazioni vegetali e zone umide;
- per la tipologia 2, i pertinenti *impegni facoltativi delle azioni 214.1 e 214.2* per la manutenzione dei nidi artificiali.

In merito alla *tipologia 1 (realizzazione di formazioni vegetali e/o di zone umide)* il PSR prevede l'obbligo di aderire alla sottoazione 214.7/1 attuando gli impegni relativi alla conservazione degli elementi realizzati e della fascia di rispetto inerbita.

Secondo la Direzione Regionale Agricoltura, il vincolo in questione sarebbe soddisfatto assumendo all'atto della presentazione della domanda 216, e attuando per il periodo richiesto, gli impegni decennali della sottoazione 214.7/1 per il mantenimento degli investimenti realizzati. Sulla validità di tale interpretazione è stato chiesto un parere ai competenti Servizi comunitari. Se questi ultimi dovessero valutare che il testo vigente del PSR imponga agli agricoltori aderenti alla misura 216 la presentazione di una domanda per la sottoazione 214.7/1 (e non soltanto l'attuazione dei relativi impegni), verrà proposta una modifica del PSR (il cui esito positivo non può essere attualmente garantito) allo scopo di esplicitare il criterio secondo cui la presentazione della domanda agroambientale dovrebbe rappresentare per l'agricoltore una possibilità e non un vincolo, anche in considerazione del fatto che le risorse finanziarie residue potrebbero non consentire l'emanazione nuovi bandi agroambientali.

Riguardo alla *tipologia 2 (installazione di nidi artificiali)* il PSR richiede di aderire all'azione 214.1 o all'azione 214.2 e al pertinente impegno facoltativo rispettando gli obblighi conseguenti. La Direzione Agricoltura ritiene che il vincolo in questione sarebbe soddisfatto assumendo all'atto della presentazione della domanda 216, e attuando per un periodo di 5 anni, gli impegni dell'azione 214.1 o 214.2 e quelli del pertinente intervento facoltativo di manutenzione dei nidi artificiali. In proposito valgono considerazioni analoghe a quelle sopra esposte in merito alla tipologia 1 e agli impegni agroambientali ad essa collegati.

Per le domande relative alle azioni agroambientali 214.7/1, 214.1 e 214.2 che oltrepasseranno il 2013 verrà chiesto di dichiarare domanda 2013 di aderire alla clausola di adeguamento al quadro giuridico del nuovo periodo di programmazione (art. 46 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i.).

In considerazione dello stato di attuazione del PSR 2007-2013 e di utilizzazione delle risorse della misura 214 non può essere garantito il finanziamento della manutenzione nel prossimo periodo di programmazione, a partire dal 2014.

11. RINVIO

Per quanto non specificato nelle presenti disposizioni si fa riferimento a quanto previsto nella normativa comunitaria e nazionale, nel PSR, nel manuale procedurale dell'ARPEA e nelle disposizioni applicative regionali.

PARTE SECONDA

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER LE SUCCESSIVE FASI ISTRUTTORIE

1. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Di seguito sono riportate le condizioni generali per la compilazione e la presentazione delle domande, valide sia per le domande di aiuto (par. 2) sia per quelle di pagamento (par. 8).

1.1 ISCRIZIONE IN ANAGRAFE E FASCICOLO AZIENDALE

Per la presentazione delle domande sono necessarie:

- l'iscrizione e la posizione attiva nell'Anagrafe agricola unica delle aziende agricole del Piemonte;
- la costituzione del fascicolo aziendale presso un centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'Organismo Pagatore ARPEA.

Il servizio di tenuta dei fascicoli aziendali è svolto dai CAA senza oneri a carico degli agricoltori.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/recapiti-2.html>.

1.2. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

Attraverso un modello di domanda è possibile presentare richiesta per una o più categorie di intervento.

I dati e le dichiarazioni contenuti nelle domande sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare in dettaglio le superfici agricole dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene richiesto il sostegno dell'azione (art. 8 Reg. UE 65/2011 e s.m.i.). Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per poter verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità e, in seguito, degli impegni assunti nel quadro di un sistema di controllo che offra sufficienti garanzie (art. 48 del reg. CE n. 1974/06 e s.m.i.).

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti dall'intervento e l'impegno a osservarli per l'intero periodo di esecuzione.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

1.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE

1.3.1 Compilazione e trasmissione telematica

Le domande di aiuto e le domande di pagamento devono essere compilate e trasmesse attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), tramite l'assistenza di un CAA o autonomamente dagli agricoltori.

- a) **Presentazione tramite un CAA.** Per la compilazione e la presentazione della domanda l'agricoltore si può avvalere (con il pagamento di un corrispettivo) dell'assistenza del CAA presso il quale è costituito il fascicolo aziendale. L'agricoltore in tal caso non ha necessità di richiedere l'abilitazione a operare sulle procedure informatiche. Per favorire una piena consapevolezza degli impegni intrapresi, è opportuno che gli sia rilasciata copia della domanda che avrà sottoscritto.
- b) **Presentazione in proprio.** L'agricoltore ha la facoltà di compilare e presentare autonomamente la propria domanda utilizzando i servizi di compilazione *online* disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.
La registrazione viene effettuata dalla pagina del sito regionale: http://www.regione.piemonte.it/agri/sist_info/sistp_gestamm.htm, scegliendo l'opzione "Registrazione aziende e privati" attraverso la quale è possibile ottenere le credenziali di accesso (nome utente e password).
Ricevute le credenziali, l'interessato può accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico "Programma di sviluppo rurale 2007-2013" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione amministrativa del portale Sistemapiemonte:
http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/

1.3.2 Presentazione delle domande in forma cartacea

In entrambi i casi (lettere a) e b) del punto precedente), l'agricoltore dovrà far pervenire alla Provincia competente per territorio anche la *domanda cartacea*, stampata mediante la procedura informatica regionale, sottoscritta in originale dal richiedente e munita di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Le scadenze per la presentazione e la documentazione da allegare sono specificate al paragrafo 2 per la domanda di aiuto e al paragrafo 8 per la domanda di pagamento.

1.4 ENTI DELEGATI COMPETENTI PER LA RICEZIONE

Le domande devono essere trasmesse all'Amministrazione Provinciale nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

L'elenco delle Province preposte al ricevimento delle domande è riportato al termine della Parte II delle presenti disposizioni.

2. DOMANDA DI AIUTO

La domanda di aiuto è conforme allo schema riportato nella Parte IV delle presenti disposizioni (modello 1).

2.1. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto deve essere trasmessa *per via telematica* alla Provincia competente entro le ore 24 del **8 ottobre 2012**.

La domanda *cartacea*, stampata mediante la procedura informatica e sottoscritta in originale dal richiedente, deve pervenire alla Provincia entro il **10 ottobre 2012**. Il rispetto della scadenza è attestato dal timbro del protocollo in caso di consegna a mano o dal timbro postale in caso di invio tramite posta.

2.2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COPIA CARTACEA

La *copia cartacea* della domanda di aiuto deve pervenire all'Amministrazione Provinciale competente corredata di:

- una *fotocopia di documento di identità* del richiedente in corso di validità;
- un'*autocertificazione* attestante:
 - o qualora il titolare della domanda non sia proprietario dei terreni interessati, l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi oppure l'esito della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
 - o per gli interventi ricadenti in aree demaniali o comunali, la regolare concessione o, se questa è scaduta, la richiesta di rinnovo e il pagamento del canone;
 - o per gli interventi che lo richiedono, l'autorizzazione comunale o (in mancanza di questa) la richiesta di autorizzazione;
 - o per gli interventi ricadenti in aree protette o in aree Natura 2000, il parere di compatibilità dell'Ente gestore o la richiesta di tale parere;
- per *domande riguardanti esclusivamente l'impianto di siepi e/o filari e/o alberi isolati*, la **scheda di descrizione dell'impianto** conforme al modello 2 della Parte IV delle presenti disposizioni, compilata e sottoscritta dal richiedente. La scheda deve illustrare in particolare gli obiettivi, la motivazione dell'intervento, l'elenco delle specie vegetali da impiegare (motivato in base alle loro caratteristiche), il materiale vivaistico da utilizzare, il modulo di impianto, la tecnica di messa a dimora (apertura delle buche, eventuale uso di tutori e protezioni contro la fauna selvatica, l'eventuale uso di pacciamatura, concimazioni, ecc.) gli interventi colturali, le modalità ed i tempi di esecuzione (cronoprogramma) dei lavori e delle cure colturali previste, la descrizione di come gli investimenti possano contribuire a valorizzare zone Natura 2000 o altre zone di pregio naturalistico, ove presenti;
- per *domande riguardanti la realizzazione di boschetti e/o aree umide e/o l'installazione di nidi artificiali* (ed eventualmente l'impianto di siepi, filari, alberi isolati), la **scheda di descrizione del progetto** conforme al modello 3 della Parte IV delle presenti disposizioni compilata dal progettista;
- la *rappresentazione cartografica* delle particelle catastali interessate e, all'interno di queste, delle superfici su cui si intendono realizzare gli investimenti;

- il **computo metrico estimativo**, redatto mediante utilizzo del prezzario regionale vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto (cfr allegato B: costi standard); qualora il prezzario non comprenda voci idonee, un tecnico qualificato dovrà eseguire e certificare **l'analisi dei prezzi**, in considerazione del tempo effettivamente prestato e delle tariffe orarie del Contratto nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria¹, o una **ricerca di mercato** mediante tre preventivi.

Per eventuali voci non previste nel prezzario si potrà far ricorso all'analisi prezzi, eseguita e certificata dal tecnico incaricato,

Le Società devono presentare anche la Deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda. In caso di società semplici per le quali non esista un atto costitutivo, sarà sufficiente che gli aiuti siano richiesti da uno dei componenti la società, al quale sia stata rilasciata delega scritta (da allegare alla domanda) per la sottoscrizione degli impegni e la richiesta dei benefici.

Qualora la documentazione tecnica e amministrativa sopra indicata risulti incompleta per mancanza di elementi non indispensabili all'avvio dell'istruttoria, l'Ente delegato può chiederne la presentazione entro un termine che non può superare i 10 gg dalla ricezione della richiesta da parte dell'agricoltore.

2.3. ADESIONE A PROGETTI COLLETTIVI

Come previsto dal PSR, le singole domande di aiuto possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. L'eventuale partecipazione a un progetto collettivo viene dichiarata dall'agricoltore con la sottoscrizione della domanda di aiuto.

I progetti collettivi possono essere redatti da tecnici abilitati per il tipo di intervento prescelto o formalizzati con atto amministrativo da parte di Enti pubblici competenti per territorio.

Per essere considerato ammissibile, ogni progetto collettivo deve comprendere almeno 3 aziende i cui terreni oggetto dell'intervento siano situati nello stesso comune o in più comuni contigui.

I progetti collettivi devono pervenire alla Direzione Regionale Agricoltura – Settore Agricoltura sostenibile e infrastrutture irrigue (corso Stati Uniti, 21 - 1028 Torino) *entro il 10/10/2012*. Il rispetto della scadenza è attestato dal timbro del protocollo in caso di consegna a mano o dal timbro postale in caso di invio tramite posta.

3. GRADUATORIA

3.1 CRITERI DI SELEZIONE

Le priorità indicate nel par. 5.c) del cap. 5.3.2.1.6. del PSR sono state meglio specificate con i rispettivi punteggi nei criteri di selezione approvati in data 6/6/2012 dal Comitato regionale di sorveglianza del PSR (istituito ai sensi dell'art. 77 del reg. CE n. 1698/2005 e s.m.i.).

¹ Trattasi di lavoratori dipendenti di Comunità montane, Enti pubblici, Consorzi forestali, Aziende speciali e altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboscamento e rimboscamento; miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse; difesa del suolo; valorizzazione ambientale e paesaggistica.

3.1.1 Criteri di ammissibilità

Per la tipologia 1 (*Realizzazione di elementi ambientali e paesaggistici*), i criteri sottoposti al Comitato di sorveglianza del PSR in data 12/12/2008 considerano accoglibili le domande di aiuto per investimenti non produttivi che interessino una superficie di almeno 1.500 mq.

Una successiva valutazione, tuttavia, ha evidenziato che anche domande riguardanti elementi naturaliformi di estensione inferiore a tale limite potrebbero favorire incrementi significativi della diversità biologica, specialmente in aziende agricole di modeste dimensioni. L'autorità di gestione del PSR, in occasione della riunione del Comitato di sorveglianza del 6/6/2012, ha quindi presentato alla Commissione Europea una proposta di modifica che prevede l'adozione di una superficie minima di 500 mq. Al momento non può quindi essere assicurata la finanziabilità delle domande di aiuto che riportino per la Tipologia 1 una superficie complessiva degli interventi da realizzare inferiore a 1.500 mq; le domande con superficie compresa fra 500 e 1.500 mq potranno essere finanziate dopo l'approvazione della modifica, in subordine a quelle aventi una superficie degli interventi da realizzare pari o superiore a 1.500 mq.

Come previsto dai criteri sottoposti al Comitato di sorveglianza del 12/12/2008, la soglia minima di superficie non si applica in caso di formazioni vegetali realizzate per la schermatura di adeguamenti strutturali alle norme in materia di nitrati di origine agricola, attuati o in corso di attuazione con il sostegno della misura A del PSR 2000-2006 o della misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" del PSR 2007-2013. Per la misura 121 si fa riferimento, in particolare, al Programma straordinario di sostegno alle aziende agricole per l'adeguamento alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (direttiva 91/676/CEE e atti discendenti), approvato con la D.G.R. n. 92-11919 del 28/07/2009.

Per la tipologia 2 (*Installazione di nidi artificiali*) possono essere considerate ammissibili le domande di aiuto relative a una superficie di intervento di almeno 0,5 ettari.

3.1.2. Criteri di priorità

I criteri di priorità sottoposti al Comitato di sorveglianza del PSR prevedono l'attribuzione dei seguenti punteggi.

l) punteggio attribuito in riferimento a zone prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

a)	aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000 e zone di collegamento tra tali aree	10
b)	aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea	9
c)	zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE, escluse le fasce PAI (considerate più avanti)	6
d)	zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269	8
e)	fasce fluviali individuate dal PAI	10
f)	altre zone	0

I punteggi sono attribuiti se la superficie su cui viene indicato di voler realizzare l'intervento:

- ricade nelle zone di tipo a), c), d) ed e) per almeno il 25%;
- contiene, totalmente o parzialmente, le zone di salvaguardia di cui al punto b);

Altrimenti le domande si considerano ricadenti in "altre zone" (caso f) e il punteggio attribuito per il presente criterio è zero.

II) punteggio attribuito in riferimento alle zone individuate nella parte generale del PSR:

	punti
Zona A Poli urbani	4
Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C Aree rurali intermedie	3*
Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1

* Punteggio approvato nel corso della seduta del Comitato di sorveglianza del 6.06.2012.

I punteggi sono attribuiti in base all'appartenenza del centro aziendale ad una delle citate zone rurali individuate dal PSR.

III) punteggio attribuito per l'adesione a entrambe le tipologie di intervento (cfr. Parte I, par. 4) della misura 216 e/o alle misure 214 e/o 221:

	punti
adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale (misura 214) precisando che: per quanto riguarda l'installazione dei nidi, non si considera l'adesione alle azioni 214.1 o 214.2; per quanto riguarda la realizzazione di elementi ambientali e paesaggistici, non si considera l'adesione alla sottoazione 214.7/1 riguardante la manutenzione di tali elementi.	2
adesione a entrambe le tipologie della misura 216 (1. Formazioni vegetali e zone umide; 2. Nidi)	2
adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2 precisando che, per quanto riguarda l'installazione dei nidi, non si considera l'impegno facoltativo riguardante la manutenzione dei nidi.	1
adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente"	2

IV) punteggio attribuito in caso di realizzazione di schermature di seguito specificate:

	punti
formazioni vegetali nell'ambito della misura 216 finalizzati alla schermatura con elementi naturaliformi degli adeguamenti strutturali alle norme in materia di nitrati di origine agricola attuati o in corso di attuazione ai sensi della misura A del PSR 2000-2006 o con l'adesione alla misura 121 del PSR 2007-2013 per i medesimi interventi	5

V) punteggio attribuito per la partecipazione a progetti collettivi e/o contratti di fiume:

	punti
progetti collettivi riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione, anche se non necessariamente tra essi confinanti, contratti di fiume ² .	8

Il punteggio relativo al contratto di fiume è attribuito se la superficie su cui viene indicato di voler realizzare l'intervento è interessata dal contratto di fiume per almeno il 25%.

Il punteggio viene attribuito previo inserimento nel sistema informativo della validazione del progetto collettivo.

² Contratti di fiume: accordo su base volontaria tra Enti pubblici e privati finalizzato a migliorare la programmazione e la gestione degli interventi, in particolare di natura ambientale, riguardanti un bacino idrografico o il fiume.

3.2 ESAME DEI PROGETTI COLLETTIVI

La Regione Piemonte, per l'esame dei progetti collettivi e l'attribuzione del relativo punteggio di merito alle domande interessate, costituisce una Commissione composta da funzionari della Direzione Agricoltura (Settore Agricoltura sostenibile e infrastrutture irrigue; Settore Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale) e della Direzione Ambiente, eventualmente integrata da esperti anche esterni all'amministrazione regionale.

La costituzione e l'attività della Commissione saranno definite con apposita determinazione del responsabile della Direzione Regionale Agricoltura.

Nella valutazione dei progetti saranno considerate anche le eventuali interazioni con altri strumenti di programmazione e di gestione del territorio.

3.3 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La procedura informatica attribuisce alle domande pervenute i punteggi derivanti dalla localizzazione delle particelle oggetto di impegno (criteri I e II), dall'eventuale adesione ad altri interventi del PSR, risultante dal sistema informativo (criterio III) e da specifiche dichiarazioni dell'agricoltore in merito ai criteri IV e V. Come indicato nel precedente paragrafo, l'attribuzione del punteggio riguardante i progetti collettivi viene autorizzata a seguito della loro approvazione da parte degli Uffici regionali competenti.

In funzione dei criteri sopra indicati, il sistema informativo attribuisce alle domande un punteggio complessivo in base al quale costituisce la graduatoria di merito, collocando in subordine le domande relative alla tipologia 1 che interessano una superficie inferiore a 1.500 mq. (cfr par. 3.1.1). A parità di punteggio viene fatta valere l'età più giovane del richiedente o del rappresentante legale.

Qualora l'importo complessivo risulti superiore alle risorse finanziarie assegnate alla misura, viene definita la "parte utile" della graduatoria comprendente le domande potenzialmente finanziabili.

La Direzione Agricoltura approva la graduatoria regionale e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e l'inserimento sul sito ufficiale regionale all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misure/216.htm

La pubblicazione costituisce:

- per le Province l'indicazione di procedere, secondo l'ordine in graduatoria, alle istruttorie delle domande potenzialmente finanziabili;
- per i titolari delle domande che ricadono nella parte utile della graduatoria, l'invito a presentare, ove richiesti dal tipo di intervento, il progetto definitivo/esecutivo e la relativa documentazione (cfr par. 5).

La graduatoria approvata verrà portata a conoscenza delle Province e dei CAA anche mediante invio diretto.

4. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Dopo la definizione della graduatoria e l'individuazione delle domande potenzialmente ammissibili, o in base a un atto della Regione attestante la finanziabilità di tutte le domande pervenute, le Province predispongono l'informazione di *avvio del procedimento* ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. Nell'ambito di tale comunicazione i titolari delle

domande vengono invitati a presentare entro la scadenza prestabilita il progetto definitivo/esecutivo e la relativa documentazione, ove richiesti dal tipo di intervento previsto.

5. PROGETTO E DOCUMENTAZIONE DEFINITIVI

Nei casi di seguito specificati, i richiedenti devono presentare entro il 31/12/2012 alla Provincia competente la seguente documentazione:

1. a) per investimenti della tipologia 1 che comprendano la realizzazione di *boschetti e/o aree umide* (eventualmente associata all'impianto di siepi e/o filari e/o alberi isolati), il progetto definitivo/esecutivo redatto e sottoscritto da un tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo, che curi anche la direzione dei lavori in fase di realizzazione.
Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da un Ente Pubblico, un Consorzio forestale o una Società, deve essere individuato un tecnico abilitato responsabile in possesso dei requisiti di cui al precedente capoverso.
Il progettista è responsabile delle scelte tecniche operate, quali la scelta delle specie, del sesto d'impianto e del cronoprogramma degli interventi e delle cure colturali;
- b) per investimenti della *tipologia 2 (installazione di nidi artificiali)*, il *progetto* redatto da un esperto ornitologo o naturalista, contenente la descrizione dell'intervento da realizzare e in particolare gli obiettivi dell'intervento, le specie di cui si intende favorire la nidificazione, le caratteristiche dei nidi da installare, la loro collocazione ecc., ed eventualmente l'indicazione di come l'intervento proposto possa contribuire a valorizzare aree protette, zone "Natura 2000" o di particolare pregio naturalistico.
La competenza dell'ornitologo è attestata mediante un curriculum relativo agli studi e alle attività svolte, comprese eventuali pubblicazioni in materia e/o la conduzione di prove sperimentali o dimostrative attinenti l'installazione di nidi artificiali per uccelli e/o chiroteri in ambito agricolo; per il naturalista occorrerà allegare al progetto l'autocertificazione circa il possesso del diploma di laurea in materie biologiche o naturalistiche e l'illustrazione delle attività svolte, comprese le eventuali pubblicazioni e prove sperimentali o dimostrative sopra indicate;
2. la documentazione dettagliata riguardante la localizzazione delle superfici oggetto dell'intervento.

6. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AIUTO

6.1 CONTROLLI ISTRUTTORI

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Amministrazioni provinciali iniziano a svolgere i controlli istruttori riguardanti le domande di aiuto. I controlli riguardano, in particolare:

- la completezza e la validità formale della documentazione presentata,
- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità degli interventi,
- l'affidabilità del richiedente in base a eventuali altre operazioni cofinanziate, realizzate a partire dal 2000;
- il rispetto delle condizioni definite con le presenti disposizioni;
- il controllo tecnico-economico del computo metrico estimativo, delle schede descrittive allegate alla domanda di aiuto oppure, ove richiesta, del progetto definitivo/esecutivo; la rispondenza di questa con gli interventi proposti e gli obiettivi indicati;
- qualora necessario, una visita sul luogo oggetto dell'investimento;

- procedure atte ad evitare duplicazioni di finanziamento, anche rispetto a misure di altri periodi di programmazione;

Ove necessario, le Province possono richiedere eventuale documentazione aggiuntiva e dettare prescrizioni tecnico-culturali per gli interventi, senza aumento della spesa indicata in domanda.

Alla fine dell'istruttoria, come previsto dal Manuale dell'ARPEA, il funzionario incaricato definisce l'importo ammissibile e redige il verbale di istruttoria in base al quale la domanda viene ammessa (in tutto o in parte) o respinta.

6.2. COMUNICAZIONE DELL'ESITO

Le Amministrazioni Provinciali comunicano ai richiedenti *l'esito dell'istruttoria della domanda di aiuto*:

- per le domande che non richiedono il progetto definitivo/esecutivo, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della Regione della finanziabilità di tutte le domande pervenute o della graduatoria con l'indicazione delle domande finanziabili;
- per le domande che richiedono il progetto definitivo/esecutivo, entro il 28/2/2013.

Se l'*esito* risulta (anche parzialmente) *positivo*, la comunicazione sull'esito dell'istruttoria costituisce *comunicazione di ammissibilità al finanziamento*, con la quale si autorizza l'esecuzione degli interventi.

Tale comunicazione contiene, in particolare:

- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- la superficie ammissibile, specificando gli eventuali interventi non ammissibili ;
- il contributo concedibile;
- l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi con l'indicazione del tempo massimo di svolgimento concordemente al termine di cui al punto.8.2.

In caso di *esito negativo* dell'istruttoria, la Provincia trasmette al richiedente una comunicazione motivata dell'inammissibilità a finanziamento.

6.3. EVENTUALE RIESAME

Entro 30 20? giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, il richiedente può presentare all'Amministrazione Provinciale memorie scritte per chiedere il riesame della propria domanda e la ridefinizione della propria posizione.

In tal caso l'Ente delegato ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della richiesta per comunicare all'interessato l'esito (positivo o negativo) del riesame.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di chiedere il riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, anche se il richiedente può comunque presentare ricorso secondo le modalità indicate nel par. 19.

7. VARIAZIONI ALLA RELAZIONE TECNICA O AL PROGETTO

Eventuali variazioni alla relazione tecnica o al progetto, rispetto ai documenti approvati al termine dell'istruttoria della domanda di aiuto, sono ammissibili al massimo in numero di 3, a condizione che:

- non modifichino finalità ed obiettivi dell'intervento;

- non provochino una diminuzione del punteggio della domanda;
- non comportino un aumento del contributo complessivo concedibile (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non prevedano l'utilizzo di economie di spesa per la realizzazione di lotti funzionali non previsti dal progetto originario.

Nel rispetto di tali condizioni, sono ammissibili in particolare:

- modifiche tecniche delle operazioni approvate;
- una diversa suddivisione della spesa tra singoli lotti funzionali omogenei previsti dal progetto originario;
- il cambio del beneficiario.

Per "lotto funzionale omogeneo" si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di un singolo intervento (es. siepe, filare, area umida).

L'eventuale richiesta di variazione alla relazione tecnica o al progetto approvato deve essere presentata all'Ente delegato competente mediante comunicazione scritta consegnata a mano o a mezzo raccomandata A.R.

La richiesta di variazione deve essere corredata di una relazione tecnica del direttore dei lavori nella quale siano esplicitate le motivazioni delle modifiche al progetto inizialmente approvato, con un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si viene a determinare a seguito della variante. Ciascuna richiesta dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella che risulta dalla variante.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Se il beneficiario sceglie di eseguire le varianti richieste senza attendere l'autorizzazione dell'Ente delegato, assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

Le Province possono autorizzare la variante, previa verifica del rispetto delle condizioni sopra indicate.

In merito alla richiesta di variazione l'Ente delegato dovrà acquisire il parere favorevole da parte dell'Ente gestore dell'area protetta o del sito Natura 2000 o del Comune, se del caso.

Entro 45 giorni dalla data di consegna della richiesta di variazione (o di ricevimento a seguito di invio), l'Ente delegato comunica all'interessato l'accoglimento o il mancato accoglimento della medesima.

Non potranno essere riconosciuti eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto inizialmente ammesso a finanziamento.

8. DOMANDA DI PAGAMENTO

Per richiedere il sostegno della misura in relazione agli investimenti realizzati, il beneficiario deve presentare una *domanda di pagamento* in forma sia elettronica che cartacea. Le modalità di compilazione sono le medesime della domanda di aiuto (cfr. par. 1).

Le spese devono essere attestate da fatture, fatto salvo quanto previsto dalle presenti disposizioni in materia di costi standard. La domanda di pagamento deve essere compilata con attenzione evitando di richiedere importi superiori a quelli che si avrà diritto di percepire.

Gli interessati possono presentare:

- un'unica domanda di pagamento con la richiesta del contributo totale spettante per l'insieme delle spese ammissibili;
- una domanda di *acconto* corrispondente allo stato di avanzamento lavori, dopo la realizzazione di una parte significativa dell'intervento complessivo richiesto, seguita da una domanda di *saldo* a conclusione dei lavori. Per "parte significativa" dell'intervento si intende, in caso di intervento distinto in più lotti o tipologie, l'esecuzione completa dei lavori del lotto prevalente in termini di spesa rispetto all'investimento complessivo. L'acconto relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale, sulla base delle opere realizzate. Esso non potrà essere superiore al contributo spettante per l'intervento già realizzato e non potrà superare il 50% della spesa totale ammessa.

8.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COPIA CARTACEA

Alla domanda di pagamento in un'unica soluzione o di pagamento dell'acconto devono essere allegati i seguenti documenti:

1. la **richiesta di accertamento esecuzione lavori**, con comunicazione della data di fine lavori, secondo procedure e modelli che saranno definiti e resi disponibili sul sito internet www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misura_216.htm;
2. nei casi in cui è richiesto un progetto definitivo/esecutivo, il **certificato di regolare esecuzione** dei lavori redatto e firmato, sotto la sua personale responsabilità, da un tecnico abilitato con specifica competenza in materia agraria e forestale, e controfirmato dal beneficiario, secondo procedure e modelli che verranno definiti e resi disponibili sul sito internet www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misura_216.htm;
Nei casi in cui non è richiesto il progetto definitivo/esecutivo, il certificato di regolare esecuzione verrà prodotto dal funzionario dell'Ente delegato competente per l'accertamento finale presso l'azienda dell'esecuzione dei lavori.
3. la **planimetria catastale**:
 - in formato cartaceo, certificata dal tecnico incaricato, ove siano evidenziate le superfici effettivamente interessate dall'intervento, (sistema di riferimento UTM WGS 84);
 - in formato .shp (sistema di riferimento UTM WGS 84), con sovrapposto il file delle superfici effettivamente interessate dall'intervento;
4. **dichiarazione del beneficiario**, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante:
 - elenco fatture presentate e loro rispondenza esclusiva con gli interventi effettuati;
 - n° di serie del Passaporto verde e del certificato di provenienza o identità clonale;
 - il fatto di non aver utilizzato altre sovvenzioni pubbliche per gli interventi realizzati;
5. copia della **documentazione fiscale** a giustificazione delle spese sostenute (spese tecniche, acquisto materiale vivaistico, lavori effettuati da contoterzisti, ecc.), incluse le spese generali e le eventuali analisi chimico-fisiche del terreno: fatture regolarmente quietanzate³ o, in caso di fatture non quietanzate, lettera liberatoria di chi ha emesso la fattura che dichiara l'avvenuto pagamento.

E' fatto salvo l'utilizzo dei costi standard per i lavori in economia svolti da personale aziendale.

³ La quietanza consiste nella dichiarazione scritta con la quale il creditore afferma di aver ricevuto il pagamento in essa indicato.

6. **rendicontazione** delle spese sostenute, al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi oggetto di contributo. L'avvenuto pagamento di ciascuna fattura dovrà essere attestato uno dei seguenti documenti:

- bonifico o ricevuta bancaria (Riba): con riferimento a ciascuna fattura rendicontata, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, riportante il CRO (Codice Riferimento Operazione). Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio (estratto conto trimestrale, o estratto conto con timbro e firma della banca o stampa dell'estratto conto se banca on line), ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (stato avanzamento lavori, saldo).
- Vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

Il pagamento in contanti non è consentito.

7. **per il materiale vivaistico**: bolla d'accompagnamento, certificato di provenienza o identità clonale ai sensi del d.lgs. 386/2003, passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione qualora previsto, fattura indicante numero e specie delle piante acquistate.

Il beneficiario sarà tenuto a conservare in originale la documentazione contabile e amministrativa relativa all'intervento finanziato per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data dell'ultimo pagamento relativo agli investimenti.

8.2 TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda di pagamento per gli interventi eseguiti deve essere presentata entro 60 giorni dal termine comunicato come esecuzione completa dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe.

Nel caso in cui la domanda di pagamento venga presentata con un ritardo non superiore a 25 giorni, il pagamento finale riconosciuto verrà ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Nel caso in cui la domanda di pagamento non venga presentata entro i 25 gg. di ritardo è prevista la decadenza totale dal sostegno.

Il termine ultimo per l'esecuzione degli interventi è la scadenza per le domande 2013 di pagamento della misura 214 (articolo 8 del reg. (UE) 65/2011 e s.m.i.), salvo eventuali proroghe che potranno essere autorizzate dalla Direzione Regionale Agricoltura.

9. ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

I controlli amministrativi, effettuati dalle Province sul 100% delle domande di pagamento, vertono in particolare sulla congruenza delle spese effettuate e sull'effettiva esecuzione dei lavori.

In particolare dovrà essere verificata tutta la documentazione fiscale, con l'apposizione di un apposito timbro di annullamento riportante la dicitura "Fattura utilizzata per ottenere un contributo ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte – Misura 216". Delle fatture così annullate dovrà essere tenuta copia agli atti nella pratica.

Nel caso in cui le fatture riportino prezzi unitari inferiori rispetto a quelli previsti dal prezzario per la medesima voce, verrà riconosciuto l'importo indicato in fattura.

Deve essere anche verificato il rispetto dei limiti minimo e massimo per l'entità dell'aiuto.

Prima della redazione dell'elenco di liquidazione, le Province effettueranno le necessarie operazioni di accertamento dell'esecuzione dei lavori.

Nell'ambito dei controlli amministrativi, deve essere effettuata anche una visita "in situ" sul 100% degli impianti, al fine di verificare l'esistenza fisica dell'investimento e la rispondenza allo scopo. In particolare, sarà verificato:

- se l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato (come modificato da eventuali varianti autorizzate in corso d'opera);
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento;
- ove sia prevista la messa a dimora di piante, la percentuale di attecchimento.

Nel corso della visita "in situ" il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Per i controlli tecnici e amministrativi, si fa riferimento a quanto previsto nel manuale dell'Arpea.

L'Ente delegato propone all'ARPEA la liquidazione dell'acconto e del saldo o di un'unica soluzione secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale PSR.

Per poter erogare pagamenti superiori a 154.937,07 € gli Enti delegati devono acquisire l'informativa dal Prefetto (così detta "certificazione antimafia") con data di rilascio non antecedente a 6 mesi rispetto alla data di inserimento della domanda di pagamento all'interno di un elenco di liquidazione da inviare all'ARPEA.

Nel rispetto delle disponibilità finanziarie annuali della misura e del PSR gli Enti delegati invieranno gli elenchi di liquidazione ad ARPEA, che provvederà all'erogazione dei premi a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal manuale PSR.

Qualora i controlli amministrativi o di natura tecnica descritti portino ad un esito negativo o parzialmente negativo, l'Ente istruttore competente entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo erogabile oppure i motivi per i quali il contributo non può essere erogato.

10. GRADUATORIA IN FASE DI ACCERTAMENTO FINALE

In fase di accertamento finale (collaudo) le Province provvederanno a rideterminare il punteggio di priorità spettante ad ogni singola domanda ammessa.

Le domande il cui punteggio di priorità rideterminato è inferiore al punteggio minimo citato in precedenza escono dalla parte utile della graduatoria e non potranno essere ammesse al finanziamento.

La Direzione regionale Agricoltura provvederà ad aggiornare la graduatoria regionale sulla base dei risultati delle istruttorie e dei collaudi e comunicherà agli Enti territoriali competenti i nuovi nominativi che rientrano nella copertura finanziaria, in modo da riutilizzare le risorse che si rendono eventualmente disponibili a seguito di ridimensionamenti, decadimenti ecc.

11. PENALITÀ E DECADENZE IN FASE DI ACCERTAMENTO DEI LAVORI

11.1 Decadenze

La domanda è considerata decaduta totalmente qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:

- mancata presentazione della domanda di pagamento entro 85 giorni dalla data a disposizione per l'esecuzione completa dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe (60 gg consentiti + 25 gg di possibile ritardo; cfr par. 8.2);
- mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
- apporto di varianti non consentite;

In tutti questi casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già versati, ad es. come pagamento del SAL. Il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di finanziamento per la misura 216 nel caso in cui al momento della decadenza il presente bando (a causa di eventuali proroghe) o ulteriori bandi per la misura 216 consentissero la presentazione di domande: eventuali domande già presentate decadono automaticamente.

Qualora si accerti, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del reg. UE n. 65/2011, che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'investimento è escluso dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

11.2 Penalità

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Reg. (UE) 65/2011 e dell'art. 19 del DM 10325 del 22/12/2009, qualora un beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% di quanto risulta ammissibile, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta dell'importo pari alla differenza tra quanto richiesto e quanto ha diritto a ricevere.

Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

12. CONTROLLO IN LOCO

I controlli in loco vengono effettuati ai sensi dell'art. 25 del reg. UE n. 65/2011, secondo le modalità riportate nel manuale PSR, su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa finanziata dal FEASR e pagata ogni anno civile dall'Organismo pagatore, estratto sulla base dell'analisi del rischio.

Il controllo in loco viene eseguito prima del versamento del saldo delle operazioni approvate.

Per le domande estratte, il controllo in loco prevede verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto e delle autocertificazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445 del 2000.

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale (vedasi Manuale).

13. CONTROLLI "EX-POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia.

Nel periodo "ex post", gli Enti delegati effettuano un controllo ai sensi dell'art. 29 del reg. UE 65/2011 per verificare il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari, la consistenza e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario e che lo stesso investimento non sia stato finanziato tramite altri fondi nazionali o comunitari.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività che costituisca almeno l'1% della spesa FEASR delle operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni contemplati all'art. 72, par.1 del reg. CE 1698/2005 o descritti dal PSR.

L'estrazione del campione e l'esecuzione dei controlli viene effettuata secondo le modalità indicate nel manuale PSR.

14. EROGAZIONE DEI PREMI PER MANTENIMENTO

Successivamente all'accertamento dei lavori, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la domanda di adesione possono ricevere gli aiuti per il mantenimento delle strutture vegetali e delle aree umide realizzate, presentando una domanda sulla misura 214 "Pagamenti agroambientali", azioni 214.1, 214.2, 214.7/1 e rispettandone gli impegni.

Per la presentazione della domanda di aiuto e quella di pagamento valgono le disposizioni attuative della misura 214.

15. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

15.1 Recesso

Il recesso o rinuncia anticipata può essere comunicato in qualunque momento del periodo di impegno all'Ente istruttore competente. Essi comportano la restituzione delle somme percepite e dei relativi interessi al tasso legale corrente, a meno che recesso o rinuncia anticipata non avvengano:

- per cause di forza maggiore, di cui all'art. 47 del reg. CE n. 1974/2006 e s.m.i.;
- per cessazione totale dell'attività agricola dopo che sia trascorso almeno il 60% del periodo di impegno (compresa la durata della destinazione d'uso);

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 50% del contributo ammesso sulla singola tipologia di intervento.

Il recesso diventa automaticamente totale sulla singola tipologia di intervento:

- in caso di recesso parziale superiore al 50% del contributo ammesso;
- qualora la lunghezza e la superficie residua dopo il recesso scenda sotto la superficie minima (cfr. par. 6).

15.2 Trasferimento degli impegni

In caso di **trasferimento della proprietà** i benefici e gli impegni passano al nuovo soggetto il quale dovrà presentare una domanda di cambio beneficiario confermando gli impegni intrapresi dal beneficiario precedente. La domanda dovrà essere munita di documentazione attestante la proprietà o la disponibilità dei terreni oggetto dell'intervento, per ottenere il pagamento del contributo non ancora liquidato.

Se ciò non viene eseguito, gli impegni ed i vincoli restano in capo al precedente soggetto.

In caso di **trasferimento per successione**, gli eredi possono mantenere i benefici e gli impegni presentando domanda di cambio beneficiario oppure possono rinunciarvi, dichiarando che non intendono subentrare negli impegni.

16. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

Nel caso in cui si rilevino, a seguito di controlli, la mancanza di requisiti, l'inosservanza di impegni o altre irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale della domanda di contributo, l'Ente delegato avvia nei confronti del beneficiario il relativo procedimento.

I provvedimenti di decadenza devono essere comunicati per conoscenza anche all'Arpea ed alla Direzione regionale Agricoltura.

17. ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PSR

Verranno esclusi dal pagamento i soggetti che hanno presentato domanda e che non consentono agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Come indicato al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013, verranno esclusi, inoltre, dagli aiuti i soggetti che non soddisfino le seguenti condizioni:

1. essere in regola con i versamenti contributivi; tale requisito è attestabile con la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o mediante la dichiarazione rilasciata da parte degli Enti previdenziali. A tal proposito gli Enti delegati dovranno effettuare una richiesta, anche attraverso le procedure informatiche, all'INPS o agli altri Enti di previdenza sociale. Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel qual caso è possibile erogare gli aiuti;
2. rispettare gli obblighi e possedere i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso il caso di acquisto di latte da un primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
3. aver provveduto al versamento delle somme eventualmente richieste a causa di sanzioni e penalità irrogate dalla Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
4. aver ottemperato all'eventuale richiesta di restituzione di somme non dovute, erogate in applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali da parte della Regione, Province, Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti;
5. non avere subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;

6. non essere in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In caso contrario la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' "n+2").

La regolarità della situazione dei richiedenti rispetto a tali condizioni verrà dichiarata in domanda ed accertata dagli Enti delegati nell'ambito delle verifiche svolte a carico del campione di aziende estratto per il controllo in loco.

Nel caso in cui, dopo la concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari si trovino in situazione irregolare rispetto ad una delle condizioni sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

A tal proposito si rileva come i principali riferimenti di legge relativi ai reati di frode o sofisticazione dei prodotti agroalimentari sono:

- artt. 5 e 6 della legge 30.04.1962 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" (così modificata dalla L. 26.02.1963 n. 441, L. 19.02.1992 n. 142, D.P.R. 19.11.1997 n. 514 e dalla L. 27.12.1997 n. 449);
- Legge 07.08.1986 n. 462 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari";
- Legge 20.02.2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- Decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 e s.m.i. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300" relativamente alle disposizioni riferite ai reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

Tali disposizioni legislative prevedono l'irrogazione di sanzioni penali e sono collegabili (talvolta come leggi speciali rispetto al codice penale) alle fattispecie penali, secondo le modalità previste dai punti 5 e 6, di cui principalmente agli articoli 439 c.p. (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 442 c.p. (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 c.p. (commercio di sostanze alimentari nocive) 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Non è altresì ammesso al finanziamento chi abbia subito condanna o sia in attesa di sentenza per i reati di frode (compiuti per ottenere contributi statali di enti pubblici e della Comunità Europea o per destinare il contributo ottenuto a diverse finalità rispetto allo scopo stesso) a cui è estesa l'esclusione dai benefici dal PSR 2007-2013 secondo le modalità previste dai punti 5 e 6. Tali delitti sono principalmente previsti dagli articoli 316 bis (malversazione ai danni dello stato), 316 ter c.p. (indebita percezione a danno dello Stato), 640 c.p. (truffa semplice), 640 bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, della Comunità Europea e degli enti pubblici).

Comunque tutti i reati previsti devono essere inerenti ad attività aziendale.

Sono fatte salve le ipotesi in cui vi sia stata l'estinzione del reato (titolo VI c.p. artt. 150 – 169 e art. 460 c.p.p. – con riguardo alla condanna comminata a seguito di Decreto Penale -) o la riabilitazione (ex artt. 178 e 179 c.p. e art. 683 c.p.p.) dei soggetti interessati.

In relazione alla fattispecie "soggetti in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari" si considerano i seguenti soggetti:

- imputati a seguito di rinvio a giudizio;
- imputati a seguito di decreto di citazione a giudizio;

- imputati a seguito dell'emissione del Decreto Penale di condanna.
- Sono interessati da questa disposizione i seguenti soggetti:
- il soggetto beneficiario del contributo (società di capitali, società di persone, ditta individuale, etc.);
 - il legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'aiuto.

L'esclusione dai benefici per i casi contemplati ai punti 5 e 6 si applica anche in caso di eventuale successiva sostituzione del legale rappresentante e/o modifica della ragione sociale.

Precisazione delle ipotesi previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6

Qualora le ipotesi di esclusione previste ai sopra indicati punti 1, 2, 3, 4 e 5 intervengano in fase di erogazione degli aiuti l'ufficio provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi, fatta salva la possibilità di sanare le eventuali situazioni irregolari sopra indicate secondo le disposizioni procedurali stabilite dalla legge 241/1990 e s.m.i.

Per le ipotesi di esclusione previste in premessa al punto 1, viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa comunitaria e nazionale; nel qual caso è possibile erogare gli aiuti.

Qualora le ipotesi di esclusione previste al sopra indicato punto 6 intervengano in fase di erogazione dei contributi e nel caso in cui il beneficiario o il legale rappresentante dello stesso siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari, la domanda di pagamento presentata è sospesa per un periodo coerente con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie come previsto all'art. 29 del reg. CE 1290/05.

Il periodo di sospensione non potrà superare il 30 giugno 2015 tenuto conto delle disposizioni dell'art. 29, comma 2, del Reg. CE 1290/05.

Dopo tale data l'Ufficio competente che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti, provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme già percepite maggiorate degli interessi.

E' fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 29 del Reg. CE 1290/05.

18. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Avverso i provvedimenti di riduzione del contributo, di decadenza e recupero emanati dall'Amministrazione competente sono esperibili:

- a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- a tutela delle posizioni di diritto soggettivo, ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

ELENCO ENTI DELEGATI

	<i>ENTE DELEGATO</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>CAP</i>	<i>Comune</i>	<i>Prov</i>
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13051	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Nizza, 21	12100	CUNEO	CN
Provincia	NOVARA	Via Dominioni 4	28100	NOVARA	NO
Provincia	TORINO	Corso Inghilterra, 7/9	10138	TORINO	TO
Provincia	V.C.O.	Via Matilde Ceretti 24	28845	DOMODOSSOLA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA 1:

REALIZZAZIONE DI FORMAZIONI VEGETALI E/O DI ZONE UMIDE

1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.1 IMPEGNI

La tipologia 1 della misura (*realizzazione di formazioni vegetali e/o di zone umide*) prevede il rispetto dei seguenti impegni:

- a) realizzare e/o ripristinare, secondo le prescrizioni del PSR e delle disposizioni applicative regionali, uno o più elementi dell'ecosistema agrario a prevalente funzione ecologica e paesaggistica:

- formazioni arbustive e/o arboree:
siepi campestri, filari, piccole formazioni boschive (boschetti), alberi isolati;
- zone umide quali stagni, laghetti, fontanili, maceri, ecc.

Le formazioni arbustive e/o arboree e le zone umide possono essere accostate nella creazione di biotopi atti a fornire alla fauna selvatica nutrimento, rifugio e siti di riproduzione, con particolare riferimento a specie significative dal punto di vista naturalistico.

Per poter essere considerati parte dell'agroecosistema e quindi ammissibili a finanziamento, gli elementi ambientali e paesaggistici dovranno essere contigui ad appezzamenti coltivati o collocarsi nelle loro immediate vicinanze;

- b) applicare, come richiesto dal PSR, le prescrizioni di durata decennale previste dall'azione 214.7/1 per la conservazione degli elementi realizzati con il sostegno della misura 216 e per la gestione della fascia di rispetto inerbita. In particolare:
- non trattare con prodotti fitoiatrici le superfici interessate dall'azione, ad eccezione degli interventi ammessi dall'agricoltura biologica, e mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere;
 - controllare le specie infestanti senza ricorrere al diserbo chimico;
 - per gli impianti di formazioni arbustive e/o arboree, rimpiazzare le piante non attecchite entro la primavera successiva;
 - mantenere una fascia di rispetto inerbita di 1-2 metri di larghezza lungo i lati della superficie destinata agli elementi oggetto dell'azione. La fascia di rispetto deve essere

gestita mediante sfalci e trinciature, da effettuarsi almeno una volta all'anno evitando periodi in cui tali interventi potrebbero danneggiare la fauna selvatica durante la fase riproduttiva:

- tra il 15 febbraio e il 15 luglio nelle aree Natura 2000;
- tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree.

Gli impegni di conservazione degli elementi naturaliformi realizzati e di gestione della fascia di rispetto inerbita sono assunti con la presentazione della domanda di aiuto relativa alla misura 216. Fatto salvo quanto specificato nella Parte I, par. 10, l'agricoltore in seguito potrà presentare anche una domanda di aiuto/pagamento riferita al primo bando successivo della sottoazione 214.7/1, al fine di beneficiare dell'aiuto agroambientale per la conservazione degli elementi realizzati. I vincoli decennali di mantenimento costituiscono in ogni caso parte integrante degli impegni della misura 216; l'agricoltore sarà quindi tenuto a rispettarli anche qualora non presenti domanda per la sottoazione 214.7/1 (ad esempio nel caso di investimenti che, benché significativi per i benefici ambientali attesi, interessino una superficie non sufficiente a giustificare la presentazione di domande annuali di pagamento);

- c) a seguito degli interventi realizzati in attuazione della misura 216, soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
- un'estensione degli elementi naturaliformi di cui al punto a) (comprensiva delle nuove realizzazioni, delle fasce di rispetto e di eventuali elementi preesistenti) almeno pari all'1% della SAU aziendale dell'anno di prima adesione alla tipologia 1;
 - un'incidenza delle nuove realizzazioni oggetto della misura pari almeno al 30% dell'estensione aziendale complessiva delle tipologie di cui al punto a);
- d) in caso di finanziamenti di importo superiore a 50.000 euro, esporre una targa o cartello informativo nella zona di realizzazione dell'intervento o nelle sue vicinanze, in posizione visibile al pubblico. Tale impegno discende dai vincoli di informazione e pubblicità in merito all'utilizzo dei fondi comunitari per investimenti volti a migliorare o salvaguardare l'ambiente e il territorio (allegato VI del regolamento (CE) 1974/2006 e s.m.i.). La spesa sostenuta dall'agricoltore è riconosciuta come ammissibile a contributo nell'ambito delle spese generali, secondo quanto previsto nelle disposizioni attuative (cfr Parte I, par. 7.1). Per investimenti superiori a 50.000 € la targa dovrà essere di cm 42 x 30 cm, realizzata in materiale durevole, possibilmente a basso impatto ambientale, e mantenuta fino al termine del vincolo di destinazione. I modelli della targa o del cartello da utilizzare, le istruzioni per esporli e altre informazioni pratiche sono disponibili nel sito web regionale al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/cartello.htm
- e) non eliminare le siepi, i filari e le aree umide aziendali preesistenti, fatti salvi eventuali motivi fitosanitari o di sicurezza da comunicare con adeguato preavviso, prima dell'intervento, all'Ente delegato.⁴

I criteri di ammissibilità sottoposti all'esame del Comitato regionale di sorveglianza del PSR nel dicembre 2008 prevedono che, per ciascuna domanda, la superficie complessiva interessata dall'investimento non produttivo sia almeno pari a 1.500 mq. Tale limite non si applica per interventi finalizzati alla schermatura di opere di adeguamento strutturale alle norme in materia di nitrati di origine agricola, realizzate nell'ambito della misura A del PSR 2000-2006 o della misura 121 del PSR 2007-2013.

Ai fini del raggiungimento dell'estensione minima vengono conteggiate anche le fasce di rispetto.

⁴ Il divieto di eliminazione di elementi preesistenti è previsto anche dallo standard 4.4 (mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) nell'ambito del regime di condizionalità, al quale sono vincolati i beneficiari del sostegno diretto al reddito e di determinate misure dell'asse II del PSR fra cui la misura 214.

L'autorità di gestione del PSR ha proposto al Comitato regionale di sorveglianza del 6/6/2012 di ridurre il limite minimo di estensione da 1.500 mq a 500 mq. Su indicazione della Commissione Europea, la richiesta è stata riformulata come proposta di modifica al PSR. Le domande con superficie interessata compresa fra i due valori sopra indicati saranno pertanto ricevute con riserva e potranno essere finanziate soltanto in caso di accoglimento della richiesta.

Non saranno ammissibili a finanziamento:

- interventi in contrasto con quanto previsto da:
 - strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle **Aree protette**, nonché norme quadro nazionali e regionali in materia (L. 394/91, LL.rr. 12/90, 36/92, 19/09);
 - normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della **Rete Natura 2000** (Direttiva 2009/147/CE "uccelli", Direttiva 92/43/CEE "habitat", DPR 357/97, D.M. 3/4/2000, L.r. 19/09);
 - strumenti di **pianificazione territoriale** comunale (L.r. 56/77), o sovracomunale con valenza ambientale o paesistica (LL.rr. 56/77 e 20/89);
 - **piani di bacino** di cui alle Leggi n. 183/89, 267/98, 365/2000, tra cui il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (**PAI**) adottato con Del. n. 1/99 dell'11.5.1999 ed approvato con Del. n. 18/2001 del 26.4.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po. Si ricorda inoltre che gli impianti realizzati in zona golenale nelle fasce A e B non possono essere considerati opere strutturali e quindi non potranno beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali;
- impianti su superfici agricole precedentemente interessate da altri aiuti per i medesimi interventi, finanziati da leggi regionali, nazionali e comunitarie, in particolare: l'azione F7 del P.S.R 2000-2006 (Reg. (CE) 1257/1999) o per altri interventi di natura forestale come il reg. CEE 2080/92 e la Misura H del P.S.R. 2000-2006 per i quali persistano obblighi di mantenimento a carico dei beneficiari alla data di realizzazione dell'intervento;
- interventi realizzati o iniziati prima della presentazione della domanda;
- interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 d.lgs. 227/2001);

Come previsto dal PSR, nelle aree protette e in aree della rete "Natura 2000" (direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE) gli interventi devono essere valutati ammissibili dalla competente Autorità di gestione. Tale condizione è verificata dall'Ente delegato acquisendo in fase istruttoria il parere favorevole dell'Autorità di gestione dell'area interessata.

Non possono essere ammessi al sostegno della misura interventi che corrispondano a prescrizioni che i richiedenti debbano attuare ai sensi di disposizioni di applicazione obbligatoria (es. interventi di mitigazione per realizzazione o ampliamenti di infrastrutture) o vincolanti nell'ambito di altri regimi di aiuto.

1.1.2 CODIFICA DEGLI INTERVENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO

Gli elementi naturaliformi nei modelli di domanda vengono classificati nel modo di seguito indicato:

1. Realizzazione di formazioni vegetali e/o di zone umide.	1.A.1. Siepi
	1.A.2 Siepi con funzione di schermatura
	1.A.3 Siepi con funzione di schermatura di adeguamenti strutturali alla direttiva nitrati
	1.A.4. Filari
	1.A.5 Filari con funzione di schermatura

	1.A.6 Filari con funzione di schermatura di adeguamenti strutturali alla direttiva nitrati
	1.A.7 Piccole formazioni boschive (boschetti)
	1.A.8 Piccole formazioni boschive (boschetti) con funzione di schermatura
	1.A.9. Piccole formazioni boschive (boschetti) con funzione di schermatura di adeguamenti strutturali alla direttiva nitrati
	1.A.10. Alberi isolati
	1.B.1. Fontanili
	1.B.2. Altre zone umide (es. stagni, paludi, maceri)
2. Installazione di nidi artificiali	2.A Nidi per uccelli insettivori
	2.B Nidi per chiroteri (pipistrelli)

Al momento della compilazione della domanda di pagamento i codici eleggibili da utilizzare sono i seguenti, desunti dai codici impiegati a livello nazionale, che nell'ambito della stessa destinazione produttiva pongono delle distinzioni in base alla finalità/uso:

ELENCO PRODOTTI				MACROUSO
Codice prodotto	Codice varietà/uso	Destinazione produttiva	Uso	Descrizione
502	000	Fasce tampone		Elementi caratteristici del paesaggio
502	001	Fasce tampone	Strisce erbacee perimetrali	Elementi caratteristici del paesaggio
502	002	Fasce tampone	Strisce filtro	Elementi caratteristici del paesaggio
561	000	Siepi e filari		Elementi caratteristici del paesaggio
561	001	Siepi e filari	Barriere schermanti *	Elementi caratteristici del paesaggio
561	002	Siepi e filari	Siepi frangivento	Elementi caratteristici del paesaggio
990	000	Maceri. Laghetti fino a 2.000 mq		Elementi caratteristici del paesaggio

(*) A questa categoria faranno capo anche le formazioni aventi finalità di schermatura di strutture realizzate o adeguate alle norme in materia di nitrati di origine agricola, di cui alla misura A del PSR 2000-2006 o alla Misura 121 del PSR 2007-2013

1.1.3 PROGETTI COLLETTIVI

Come previsto dal PSR le singole domande potranno essere inserite in progetti collettivi (cfr Parte II par. 2.3) , finalizzati in particolare:

- alla creazione o al ripristino, su scala territoriale più ampia di quella aziendale, di aspetti tradizionali del paesaggio agrario, di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche, di corridoi ecologici;
- alla creazione di fasce tampone per la tutela delle acque superficiali;
- alla mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture pubbliche, di strade e insediamenti produttivi, commerciali o residenziali;
- alla fruizione ecocompatibile degli ambienti oggetto dell'intervento.

1.2 Impianti arbustivi e arborei

1.2.1 Disposizioni generali

L'azione prevede la costituzione e/o il ripristino di formazioni arbustive e/o arboree, con funzione di zone rifugio inframmezzate alle coltivazioni, di fasce tampone lungo fossi, scoline, corsi d'acqua, ecc., di miglioramento paesaggistico anche attraverso la schermatura di elementi estranei al paesaggio agrario tradizionale.

Possono essere realizzate una o più formazioni vegetali fra quelle di seguito indicate:

- siepi campestri;
- filari (singoli o affiancati), alberi isolati;
- piccole formazioni boschive (boschetti).

L'intervento è applicabile a formazioni vegetali che, anche dopo aver raggiunto il pieno sviluppo, non rientrino nella definizione di "bosco" di cui all'art. 3 della l.r. n. 4/2009 (che rimanda all'art. 2, commi 1,3 e 6 del D. lgs n. 227 del 18/5/2001) ⁵.

Fra le formazioni vegetali oggetto della misura ed eventuali boschi deve essere interposta una superficie agraria di almeno 30 metri di larghezza. Tuttavia, nella prospettiva di ampliare i corridoi ecologici e di costituire tratti di connessione ecologica, gli elementi lineari oggetto dell'azione (siepi e filari) possono essere collegati con un bosco a una loro estremità (con andamento che non segua il perimetro del bosco). La fascia di almeno 30 metri di larghezza interposta fra gli elementi oggetto dell'intervento e gli eventuali boschi può quindi essere attraversata da formazioni vegetali lineari di raccordo (anch'esse ammissibili al sostegno della misura, se ne soddisfano i requisiti).

Gli interventi ammissibili possono riguardare anche il prolungamento di siepi o filari preesistenti e/o il ripristino di eventuali tratti mancanti.

In fase di impianto è consigliata la pratica della pacciamatura, lungo le file o in corrispondenza di singole piante.

Specie ammissibili

Come previsto dal PSR, le formazioni arboree e/o arbustive e gli alberi isolati devono essere costituite da specie autoctone o comunque storicamente presenti nel territorio interessato.

Sono ammissibili, in particolare, impianti delle seguenti specie arboree:

Acer (campestre, opulifolium, pseudoplatanus, platanoides),
Alnus (glutinosa, incana),
Betula pendula,
Carpinus betulus,
Castanea sativa,
Celtis australis,
Crataegus azarolus,

⁵ Si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti (art. 2, comma 6 del D.lgs n.227 del 18/5/2001).

Fagus sylvatica,
Fraxinus (excelsior, ornus, angustifolia),
Ilex aquifolium,
Juglans regia,
Laburnum anagyroides,
Malus sylvestris,
Ostrya carpinifolia,
Mespilus germanica,
Populus (alba, nigra, tremula),
Prunus (avium, padus, mahaleb)
Pyrus piraster,
Quercus (cerris, petraea, pubescens, robur),
Salix (alba, caprea)
Sorbus (aria, aucuparia, domestica, torminalis),
Tilia cordata,
Ulmus minor.

Sono ammissibili, in particolare, impianti delle seguenti specie arbustive:

Amelanchier ovalis,
Berberis vulgaris,
Buxus sempervirens,
Cornus mas, Cornus sanguinea,
Corylus avellana,
Crataegus (monogyna, azarolus, oxyacantha),
Cotinus coggyria,
Euonimus europaeus,
Frangula alnus,
Hippophae rhamnoides,
Ilex aquifolium,
Juniperus communis,
Laburnum anagyroides,
Ligustrum vulgare,
Lonicera xylosteum,
Malus communis,
Mespilus germanica,
Morus alba, Morus nigra,
Prunus (mahaleb, spinosa, padus)
Pyrus communis,
Rhamnus cathartica,
Ribes petraeum,
Ribes uva-crispa,
Rosa (canina, gallica)
Rubus idaeus,
Salix (caprea, cinerea, eleagnos, nigricans, pedicellata, pentandra, purpurea, viminalis, triandra),
Sambucus nigra, Sambucus racemosa,
Sarothamnus scoparius,
Sorbus torminalis,
Spartium junceum,
Viburnum (lantana, opulus).

Non sono ammissibili a finanziamento:

- impianti che prevedano l'impiego di specie invasive quali *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa*, *Buddleja davidii*, *Prunus serotina*, *Quercus rubra*, *Reynoutria japonica*, *Robinia pseudoacacia*;
- impianti di alberi di Natale.

Materiale di propagazione

Come materiale di propagazione devono essere utilizzate piantine a radice nuda o in contenitore, o talee. Per il noce comune e per le querce è anche ammessa la semina diretta in campo, utilizzando sementi munite di certificato di provenienza. In tale caso, a collaudo le piantine dovranno avere un'altezza minima di 30 cm.

Per i seguenti generi il materiale di propagazione deve essere munito di:

- passaporto delle piante ("passaporto verde"): *Castanea*, *Crataegus*, *Malus*, *Mespilus*, *Populus*, *Prunus*, *Pyrus*, *Quercus*, *Rubus*, *Sorbus*, *Viburnum*
- documento di commercializzazione: *Corylus*, *Ribes uva-crispa*

correttamente compilati in ogni loro parte.

Si ricorda che non possono essere assimilati ai "piccoli produttori", e sono quindi soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro dei produttori e di emissione del Passaporto delle piante, coloro che, pur operando esclusivamente sul mercato locale, producono o vendono materiale vivaistico destinato ad impianti di arboricoltura da legno.

Il materiale di propagazione delle specie indicate nell'Allegato 1 del D. L. 386 del 10/11/2003 e impiegabili negli impianti oggetto del presente bando deve essere munito di certificato d'identità clonale o di provenienza.

Si suggerisce l'impiego di piante provenienti da aree simili dal punto di vista ecologico all'area di impianto⁶.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificato.

1.2.2 Siepi campestri

Le siepi campestri oggetto dell'azione sono formazioni arbustive e/o arboree ad andamento lineare, disposte su una o più file parallele, con larghezza media inferiore a 20 metri⁷.

Per garantire un'efficace funzione ecologica si raccomanda la scelta di specie arbustive e arboree da poter governare sia a ceduo sia ad alto fusto in modo da ottenere, a regime, una vegetazione disetanea e pluristratificata.

Le siepi possono essere disposte ad esempio ai margini dei campi, lungo strade campestri o fossi di irrigazione.

Composizione

Ogni siepe deve comprendere almeno 4 specie diverse, adatte alle condizioni pedoclimatiche della località di impianto e distribuite, lungo lo sviluppo lineare, in modo irregolare. La composizione della siepe deve rispettare per ciascuna specie una proporzione numerica non inferiore al 10% e non superiore al 40% del numero complessivo delle piante messe a dimora.

⁶ Cartografia degli ambiti ecologici e schede dei materiali di base possono essere consultati sul sito www.regione.piemonte.it/montagna/foreste/bdseme/index.htm

⁷ misurazione effettuata alla base esterna dei fusti

Densità di impianto

Gli impianti devono rispettare una distanza media sulla fila di 1-2 metri, con una densità di 100-50 piante ogni 100 metri lineari.

In caso di siepi disposte su più file, la distanza fra le file non deve superare i 3 metri.

In corrispondenza di ogni fila deve essere mantenuta libera da infestanti, senza ricorrere al diserbo chimico, una fascia (con al centro la fila di piante) di 1-2 metri di larghezza, alla quale deve essere affiancata sul lato o sui lati esterni la fascia di rispetto inerbita di 1-2 metri.

Lunghezza minima

Per essere ammissibile al sostegno della misura ogni tratto di siepe di nuova costituzione deve essere lungo almeno 25 metri, a eccezione dei casi seguenti:

- tratti realizzati per colmare fallanze di siepi preesistenti o per la connessione di elementi preesistenti;
- siepi finalizzate alla schermatura di manufatti o di opere di adeguamento strutturale alle norme in materia di nitrati di origine agricola, realizzate nell'ambito della misura A del PSR 2000-2006 o della misura 121 del PSR 2007-2013. In questi casi la lunghezza della siepe può essere inferiore a 25 metri se commisurata alle dimensioni dell'elemento da schermare.

1.2.3 Filari

I filari oggetto dell'intervento sono formazioni lineari e regolari, mono o plurispecifiche, composte da piante arboree governate ad alto fusto e generalmente disposte in file semplici o binate. I filari possono essere disposti ad esempio ai margini dei campi, lungo strade campestri o fossi di irrigazione.

Composizione

I filari devono essere composti da specie adatte alle condizioni pedoclimatiche della località di impianto. In caso di ripristino di tratti mancanti o di prolungamento di un filare preesistente, deve essere utilizzata la specie che costituisce tale elemento preesistente.

Densità di impianto

Gli impianti devono rispettare la densità minima di 15 piante ogni 100 metri lineari, con non più di 7 metri di interasse fra due piante consecutive.

In caso di ripristino di fallanze o di prolungamento di filari preesistenti con distanze di impianto inferiori a 7 metri, devono essere adottate le distanze dei filari preesistenti.

In corrispondenza di ogni fila deve essere mantenuta libera da infestanti, senza ricorrere al diserbo chimico, una fascia (con al centro la fila di piante) di 1-2 metri di larghezza, alla quale deve essere affiancata sul lato o sui lati esterni la fascia di rispetto inerbita di 1-2 metri.

Lunghezza minima

Per essere ammissibile al sostegno della misura ogni tratto di filare di nuova costituzione deve essere lungo almeno 50 metri, a eccezione dei casi seguenti:

- tratti realizzati per colmare fallanze di filari preesistenti o per la connessione di elementi preesistenti;

- filari finalizzati alla schermatura di manufatti o di opere di adeguamento strutturale alle norme in materia di nitrati di origine agricola, realizzate nell'ambito della misura A del PSR 2000-2006 o della misura 121 del PSR 2007-2013. In questi casi la lunghezza della siepe può essere inferiore a 25 metri se commisurata alle dimensioni dell'elemento da schermare.

1.2.4 Piccole formazioni boschive (boschetti)

I boschetti oggetto dell'azione sono modeste formazioni areali a prevalenza di specie arboree. Non rientrando nella definizione di "bosco" (cfr punto 1.2.1), essi devono presentare un'estensione inferiore a 2.000 mq e/o una larghezza media inferiore a 20 metri.

Composizione

Ogni boschetto deve comprendere almeno 4 specie diverse, adatte alle condizioni pedoclimatiche della località di impianto. La composizione del boschetto deve rispettare per ciascuna specie una proporzione numerica non inferiore al 10% e non superiore al 40% del numero complessivo delle piante poste a dimora.

Le scelte delle specie arbustive e arboree deve tener conto delle associazioni fitosociologiche caratteristiche del territorio e della dinamica evolutiva interna alle diverse cenosi, comunque nel rispetto delle presenze vegetazionali e degli habitat significativi preesistenti.

Densità di impianto

Per garantire la tessitura naturaliforme della formazione boschiva si raccomanda un sesto di impianto irregolare.

La densità di impianto deve essere di 1.000-2.000 piante per ettaro.

1.2.5 Alberi isolati

Gli alberi isolati oggetto dell'azione devono appartenere a specie adatte alle condizioni pedoclimatiche locali.

Intorno a ciascun albero deve essere mantenuto libero da infestanti, senza far ricorso al diserbo chimico, un quadrato di 1-2 metri di lato, circondato da una fascia di rispetto inerbita di 1-2 metri di larghezza.

1.3 Realizzazione di zone umide

1.3.1 Disposizioni generali

L'intervento consiste nella realizzazione e/o nel ripristino di aree umide (laghetti, stagni, maceri, fontanili, ecc.), anche con funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali.

Per una descrizione delle tipologie di zone umide presenti nella nostra regione si può far riferimento alla pubblicazione dal titolo: "Le zone umide del Piemonte", realizzata dalle Direzioni Regionali Ambiente e Agricoltura con la collaborazione dell'ARPA Piemonte.

Inoltre sono disponibili *online* la banca dati con le relative informazioni e le schede monografiche che illustrano le principali caratteristiche chimico-fisico-biologiche delle varie tipologie di zone umide. La cartografia è anche consultabile via *web-gis* per visualizzare la distribuzione sul territorio regionale delle zone umide censite.

Gli interventi oggetto dell'azione comprendono, oltre a operazioni di scavo, rimodellamento, canalizzazione, ecc., anche la costituzione di *formazioni erbacee* tipiche di delle zone umide, comprese quelle disposte a margine della zona allagata con funzioni di protezione e schermatura (es. cannicciati).

Le specie ammissibili sono quelle riportate nella "Flora d'Italia" di Sandro Pignatti, (edito da Edagricole) come autoctone per il Piemonte. Non sono comprese le naturalizzate.

Nella risistemazione o costituzione delle zone umide e, in particolare, delle canalizzazioni per l'afflusso e il deflusso dell'acqua si raccomanda il massimo utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Non sono ammesse l'asportazione di materiale di scavo all'esterno dell'azienda né l'aggiunta di materiale di riporto proveniente dall'esterno.

Nei bacini realizzati con il sostegno dell'azione è vietato praticare l'acquacoltura o la pesca sportiva.

1.3.2 Fontanili

I fontanili sono zone umide originariamente costituite a fini irrigui, basate sulla captazione dell'acqua da falde freatiche superficiali prossime al piano di campagna. Essi vengono realizzati mediante un'escavazione (testa di fontana) all'interno della quale sono infissi tubi di ferro o cemento (in luogo dei tradizionali tini o botti senza fondo) da cui si originano le sorgenti (occhi o polle). L'acqua viene trasportata a valle attraverso un canale che costituisce l'asta del fontanile.

All'interno di tali aree e nella zona circostante si formano ecosistemi di origine artificiale, analoghi all'ambiente delle risorgive, che tuttavia in assenza di manutenzione tendono a interrarsi per il deposito di argilla e dei resti della vegetazione acquatica, in particolare nella zona della testa per via del flusso più lento. In tale situazione sono necessari interventi di recupero e di periodica manutenzione.

L'intervento riguarda operazioni di ripristino quali lo scavo della testa di fontana e dell'asta, l'acquisto e la posa dei tubi di captazione dell'acqua, la sistemazione delle ripe e del bordo, ecc.

Le pareti dello scavo (ripe) nella testa del fontanile devono avere una pendenza piuttosto lieve, atta a prevenire il franamento del terreno e a favorire l'insediamento della vegetazione palustre. Se la pendenza deve essere più accentuata per carenza di spazio disponibile, è necessario ricorrere a opere di sostegno quali viminate, fascinate, muretti di ciottoli.

Il materiale dello scavo deve essere accumulato attorno alla testa di fontana in modo da formare un bordo alla sommità delle ripe, di solito rialzato rispetto al piano di campagna, che può essere consolidato con la piantumazione di piante arbustive e arboree.

1.3.3 Altre zone umide (stagni, paludi, maceri, ecc.)

Il ripristino e, in particolare, la costituzione *ex novo* di aree umide quali stagni e paludi necessitano di attenta progettazione e di una realizzazione e gestione accurate per le loro implicazioni fisiche, chimiche, ecologiche e sociali.

Di seguito si riportano alcuni orientamenti generali per la progettazione e realizzazione di aree umide; ulteriori suggerimenti operativi (oltre che nozioni botaniche e faunistiche) sono reperibili nel manuale "Realizzazione e ripristino di aree umide", predisposto dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e disponibile sul sito *web* regionale all'indirizzo: www.regione.piemonte.it/agri/osserv_faun nella sezione "pubblicazioni".

L'allagamento deve interessare, per almeno il 75% delle aree oggetto dell'intervento, almeno 6 mesi all'anno secondo un calendario di massima da indicare nel progetto. In aree umide di modeste dimensioni con prevalente interesse per gli anfibi, al fine di favorire la fase riproduttiva dovrà essere garantita la sommersione dall'inizio di febbraio alla fine di luglio.

Sono fatti salvi eventuali motivi di forza maggiore che impediscano l'allagamento, da comunicarsi tempestivamente all'Ente delegato competente.

Il bacino allagato deve trovarsi a un livello inferiore al piano di campagna, ottenuto mediante uno scavo che, ove le dimensioni dell'area umida lo consentano, modelli il profilo del terreno a gradini creando diverse profondità dell'acqua fino a un massimo di 2 metri, in modo da favorire l'insediamento di formazioni vegetali caratterizzate da differenti esigenze ecologiche.

La profondità del bacino può essere più o meno differenziata. A scopo orientativo si esemplificano due tipologie che possono essere considerate nella progettazione dell'intervento. Nelle *zone umide ad acque basse*, finalizzate in particolare all'alimentazione e alla riproduzione di uccelli selvatici, la profondità può raggiungere i 30/35 cm. Nelle *zone umide ad acque più profonde* possono essere presenti settori con profondità variabile da 20 a 70 cm e settori fino a 2 metri di profondità, in modo da costituire un habitat più complesso e più ricco di diversità biologica.

Zona di afflusso dell'acqua

Per convogliare l'acqua nell'area umida è opportuno utilizzare preferenzialmente canalizzazioni realizzate con materiali naturali (terra, legname, pietrame); laddove ciò non sia praticabile si potrà ricorrere a canalette di cemento o a tubi in materiali quali pvc o alluminio, valutando in questo caso l'adozione di adeguate misure di mascheramento. E' opportuno che siano allestiti dispositivi (anche automatici) atti a regolare il flusso dell'acqua. In ogni caso deve essere garantita una distribuzione omogenea, che si può ottenere con l'immissione da più punti disposti a distanze regolari sul canale o sul tubo di afflusso dell'acqua, lungo tutta la larghezza dell'area umida in prossimità della zona di afflusso.

Questa modalità di immissione rende più omogenea la distribuzione dell'acqua e ne riduce la velocità. Il flusso può essere ulteriormente rallentato, qualora necessario, immettendo l'acqua da tubazioni o canalette poste a un livello più alto di quello dell'area umida o mediante l'attrito esercitato da rocce o vegetali nella zona di afflusso.

Al fine di ottenere una più efficace azione di separazione solido/liquido, è opportuno che a ridosso dei punti di afflusso sia presente una zona di acque profonde.

E' importante che la zona di afflusso dell'acqua sia accessibile per gli interventi di manutenzione che potrebbero rendersi necessari al fine di garantire l'approvvigionamento idrico (ad esempio in caso di ostruzione del canale) e per l'eventuale monitoraggio di parametri quali portata, temperatura, ossigenazione, azoto organico, ammoniacale (tale monitoraggio non costituisce obbligo per il beneficiario).

Sponde

La zona litoranea costituisce un elemento di particolare importanza all'interno dell'area umida. Le rive devono seguire un andamento irregolare e sinuoso, con presenza diffusa di insenature e anfratti, per incrementare l'estensione delle zone di contatto fra l'acqua e la terra. In tal modo è possibile offrire agli animali selvatici una più ampia disponibilità di aree adatte al rifugio, al riposo e alla nidificazione, aumentando anche la funzione di filtro naturale del bacino per una maggiore estensione dei canneti.

La pendenza delle sponde deve essere tale da consentire un'agevole risalita degli animali che escono dall'acqua. In punti di minore erosione è opportuna la presenza di sponde a substrato ghiaioso, inframmezzate ai tratti coperti dalla vegetazione.

Isole

All'interno di aree umide sufficientemente ampie, è opportuno prevedere rilievi terrosi emergenti dall'acqua (isole), al fine di diversificare l'habitat e di offrire ad anfibi, uccelli e rettili un riparo dai predatori e dall'uomo e migliori opportunità di nidificazione. Le isole possono in parte indirizzare e rallentare il moto dell'acqua, intercettare il vento e schermare l'insolazione estiva. Esse inoltre costituiscono un'attrazione aggiuntiva per eventuali visitatori.

La presenza, il numero e la dimensione delle isole dipendono dall'ampiezza dell'area umida. In linea di massima è opportuno che le isole abbiano un'estensione di almeno 25 mq, con un'altezza minima dalla superficie dell'acqua di almeno 30 cm, che occorre incrementare qualora si preveda l'impianto di piante arboree. Tra l'isola e l'argine interno del bacino è opportuno che sia presente una zona di acqua profonda. Anche nell'isola, come sulle rive dell'area umida, per favorire la risalita di animali come gli anatidi occorre che lungo le sponde vi sia una zona libera da vegetazione, inghiaia e digradante dolcemente verso l'acqua, nella porzione meno esposta all'azione erosiva dell'acqua.

Zona di deflusso dell'acqua

La zona di deflusso consente la regolazione il flusso e il livello dell'acqua e può consistere in una o più bocche ricavate all'interno di un argine, mediante tubi di pvc regolabili in modo da pescare nell'acqua a diverse profondità.

Come per la zona di afflusso, occorre prevedere l'accessibilità per gli interventi di manutenzione che potrebbero rendersi necessari (ad esempio in caso di ostruzione dei punti di scolo) e per l'eventuale monitoraggio sulla quantità e qualità dell'acqua in uscita dal bacino (tale monitoraggio non costituisce obbligo per il beneficiario).

Arginatura perimetrale

Per aree umide di ampie dimensioni può essere opportuna un'arginatura esterna al fine di evitare esondazioni anche nell'eventualità di precipitazioni intense.

Occorre effettuare una buona compattazione con rulli per ridurre la permeabilità dell'argine e i fenomeni erosivi.

La larghezza dell'argine alla sua sommità deve essere di almeno 1 m qualora vi si voglia ricavare un sentiero pedonale o di almeno 5 m. per evitare il sifonamento a seguito di scavi di animali quali le nutrie.

Nel definire le dimensioni dell'arginatura occorre tener conto anche della successiva riduzione di funzionalità dell'argine dovuta al suo assestamento e alla progressiva sedimentazione di materiali sul fondo dell'area allagata.

Canale perimetrale

Allo scopo di garantire una riserva idrica nei periodi di scarsa disponibilità, è opportuno che a margine dell'area umida sia realizzato un canale perimetrale della larghezza di circa 5 metri e di una profondità minima di 80 cm, al fine di evitare un rapido interrimento.

Il materiale ricavato dallo scavo del canale perimetrale può essere utilizzato per realizzare l'arginatura perimetrale dell'area umida.

Maceri

I maceri sono bacini artificiali di forma generalmente rettangolare, della profondità di circa 1,5-2 metri, un tempo utilizzati nella lavorazione tradizionale della canapa. La coltura ebbe per secoli e fino ai primi decenni del novecento un'ampia diffusione nella pianura Padana, prima di essere abbandonata a favore di alternative più redditizie. Gli steli di canapa erano posti a macerare nell'acqua per consentire la separazione della fibra, che richiedeva faticose operazioni manuali.

Con la scomparsa della canapa i maceri vennero sovente interrati per recuperare superfici coltivabili. La tendenza non si è invertita con la parziale ripresa della coltura, verificatasi in anni recenti con il sostegno comunitario, in quanto essa non prevede l'utilizzo delle tecniche tradizionali di macerazione.

I maceri ancora presenti costituiscono una testimonianza significativa dell'agricoltura del passato e, nonostante le modeste dimensioni, possono contribuire alla diversità biologica degli ecosistemi agrari.

Sono ammissibili al sostegno della misura gli scavi per il ripristino della profondità del bacino, i lavori per assicurare l'approvvigionamento idrico anche durante il periodo estivo, ecc. Considerato che fra le finalità dell'intervento è compresa la salvaguardia della memoria storica, è opportuno che sia rispettato ove possibile l'andamento originario delle sponde.

SEZIONE 2

INSTALLAZIONE DI NIDI ARTIFICIALI PER UCCELLI E CHIROTTERI

La tipologia 2 della misura riguarda l'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o chirotteri, collocati nelle immediate vicinanze di vigneti e frutteti o al loro interno.

La conduzione intensiva dell'agricoltura e la rarefazione di macchie e incolti tendono a ridurre le popolazioni di uccelli insettivori e di chirotteri (pipistrelli), che in natura utilizzano per la nidificazione le cavità di alberi maturi. L'installazione di nidi artificiali può in parte ovviare a tale carenza, favorendo la diversità biologica dell'ecosistema e il controllo naturale di organismi nocivi all'agricoltura.

Nel precedente periodo di programmazione il grado di utilizzo per la nidificazione dei nidi artificiali installati è apparso variabile, in funzione delle caratteristiche del territorio circostante i frutteti e vigneti e delle cure rivolte alla collocazione, pulizia e manutenzione dei nidi.

In base ai risultati del monitoraggio ambientale, il PSR 2007-2013 ha previsto che nell'ambito della misura 216 i nuovi nidi debbano essere installati in attuazione di un progetto predisposto da un esperto ornitologo o naturalista, che ne valuti preventivamente le possibilità di riuscita e ne segua la fase di realizzazione.

Di seguito si forniscono alcuni orientamenti generali per la progettazione e realizzazione dell'intervento.

Sono ammissibili nidi artificiali in materiali quali cemento e segatura, cemento-segatura e argilla espansa, legno, con foro adatto all'utilizzo da parte di uccelli insettivori (orientativamente di 30-32 mm di diametro per le cince e circa 40 mm per specie quali il codirosso e il pettirosso), e nidi per chirotteri.

I nidi devono essere posizionati con la base ad almeno 2 metri di altezza dal suolo e collocati preferibilmente in autunno o altrimenti in primavera.

L'impegno di manutenzione dei nidi artificiali, da assumersi nell'ambito delle azioni agroambientali 214.1 (produzione integrata) o 214.2 (produzione biologica), in quanto aggiuntivo rispetto agli impegni di base non può essere separato da questi ultimi. Il richiedente dovrà quindi assumere e mantenere per un quinquennio gli impegni di base di una delle azioni sopra indicate e il pertinente impegno facoltativo.

I nidi devono essere in numero di almeno 10 per ogni ettaro di superficie oggetto dell'impegno agroambientale di manutenzione.

PARTE QUARTA
MODULISTICA

MODELLO 1

SCHEMA DEL MODELLO DI DOMANDA



Fondo
Europeo
Agricolo
Sviluppo
Rurale

L'Europa investe nelle zone rurali



ENTE ISTRUTTORE
PROVINCIA/



2012/216 – Investimenti non produttivi

**DOMANDA DI
AIUTO**

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO
DI Data presentazione

DOMANDA PRESENTATA PER TRAMITE

N. DOMANDA

QUADRO A - AZIENDA / ENTE
SEZ I - Dati anagrafici dell'azienda

SEZ II - Rappresentante legale / Titolare

SEZ III - Richiedente (se diverso dal Rappresentante legale /Titolare) - da compilare solo nel caso in cui il richiedente sia diverso dal titolare o rappresentante legale dell'azienda ed abbia titolo alla presentazione della domanda

SEZ IV - Invio corrispondenza

QUADRO B - Modalità di pagamento

QUADRO C - Interventi per cui si richiede l'aiuto

Tipo di intervento (vedasi codifica nel Quadro F Interventi)
Superficie complessiva (ha)

QUADRO D - Utilizzo delle superfici aziendali e localizzazione dell'intervento
SEZ I - Superfici aziendali non interessate dall'impianto/intervento

Comune **Istat (codice)**
Dati catastali - Titolo possesso ⁽¹⁾ - **Destinazione d'uso - Varietà - Sup. catastale (ha) - Sup. utilizzata (ha) - Sup. impianto/intervento (ha) - Casi particolari** ⁽²⁾
Tipo area (A,B,C,D) - ZVN ⁽³⁾ - **Zona altimetrica - Irr** ⁽⁴⁾

Riepilogo:

Sup. Catastale (ha): Sup. utilizzata (ha): Sup. impianto/intervento (ha):

Legenda:

(1): Titolo possesso: 1 Proprietà, 2 Affitto, 3 Mezzadria, 4 Altra forma

(2): Casi Particolari: 1 Riordino fondiario, 2 Zona coperta da segreto milit., 3 Uso civico, 4 Zona demaniale, 5 Particella frazionata dopo l'ultima fornitura AGEA, 6 Ex catasto austroungarico, 7 Nuovo Catasto Edilizio Urbano, 99 Nessuno

Tipo Area:

A) 1 - Zona non svantaggiata, 2 - Zona svantaggiata, 3 - Zona svantaggiata di montagna, 4 - Zona soggetta a vincolo ambientale, 5 - Altre zone svantaggiate

B) 1 - Area fuori Obiettivo 2, 2 - Area in Phasing Out, 3 - Area Obiettivo 2

C) 1 - Esterna alle aree Natura 2000, 2 - Natura 2000 Zone Protezione Speciale, 3 - Natura 2000 Siti Interesse Comunitario, 4 - Natura 2000 ZPS + SIC, 5 - Parzialmente in area Natura 2000

D) 1 - Zona ordinaria, 2 - Parco Regionale, 3 - Parco Interregionale, 4 - Parco Nazionale, 5 - Parco Internazionale, 6 - Riserva Naturale Regionale, 7 - Riserva naturale Statale, 8 - Area attrezzata, 9 - Parchi naturali a gestione regionale, 11 - Parchi naturali a gestione provinciale, 12 - Riserve naturali a gestione regionale, 13 - Riserve naturali a gestione provinciale 14 - Riserve naturali a gestione locale, 15 - Zone naturali di salvaguardia a gestione regionale, 16 - Zone naturali di salvaguardia a gestione locale 17 - Riserve speciali a gestione regionale, 18 - Parchi nazionali

(3): S - Zona Vulnerabile da nitrati

(4): S - Terreno irrigabile

SEZ II - Superfici aziendali oggetto dell'impianto/intervento

Tipo di impianto/intervento:

Comune **Istat (codice)**

Dati catastali - Titolo possesso ⁽¹⁾ - Destinazione d'uso - Varietà - Sup. catastale (ha) - Sup. utilizzata (ha) - Sup. impianto/intervento (ha) - Codice intervento prescelto - Casi particolari ⁽²⁾

Tipo area (A,B,C,D) - ZVN ⁽³⁾ - Zona altimetrica - Irr ⁽⁴⁾

Riepilogo:

Sup. Catastale (ha):

Sup. utilizzata (ha):

Sup. impianto/intervento (ha):

Legenda: vedasi Legenda Sezione I del Quadro D

QUADRO E – Elenco dei documenti giustificativi del titolo di conduzione

QUADRO F - Interventi (CODIFICA)

QUADRO F - Interventi (CODIFICA)

Tipo di intervento	Descrizione intervento	PV	Comune	Quantità	Quantità	Data presunta inizio lavori	Importo
1. Realizzazione di formazioni vegetali e/o di zone umide.	1.A.1. Siepi			n°	Lunghezza totale in m.	gg/mm/aaaa	
	1.A.2 Siepi con funzione di schermatura			n°	Lunghezza totale in m.	gg/mm/aaaa	
	1.A.3 Siepi con funzione di schermatura di adeguamenti strutturali alla direttiva nitrati			n°	Lunghezza totale in m.	gg/mm/aaaa	
	1.A.4. Filari			n°	Lunghezza totale in m.	gg/mm/aaaa	
	1.A.5 Filari con funzione di schermatura			n°	Lunghezza totale in m.	gg/mm/aaaa	
	1.A.6 Filari con funzione di schermatura di adeguamenti strutturali alla direttiva nitrati			n°	Lunghezza totale in m.	gg/mm/aaaa	
	1.A.7 Piccole formazioni boschive (boschetti)			n°	ha complessivi	gg/mm/aaaa	

	1.A.8 Piccole formazioni boschive (boschetti) con funzione di schermatura			n°	ha complessivi	gg/mm/aaaa	
	1.A.9. Piccole formazioni boschive (boschetti) con funzione di schermatura di adeguamenti strutturali alla direttiva nitrati			n°	ha complessivi	gg/mm/aaaa	
	1.A.10. Alberi isolati			n°	mq. complessivi	gg/mm/aaaa	
	1.B.1. Fontanili			n°	mq. complessivi	gg/mm/aaaa	
	1.B.2. Altre zone umide (es. stagni, paludi, maceri)			n°	ha complessivi	gg/mm/aaaa	
2. Installazione di nidi artificiali	2.A Nidi per uccelli insettivori			n°	ha coinvolti	gg/mm/aaaa	
	2.B Nidi per chiroterri (pipistrelli)			n°	ha coinvolti	gg/mm/aaaa	

QUADRO G – Dichiarazioni

Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali,

A) chiede:

di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i. e dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Piemonte - Misura 216 per la realizzazione degli investimenti non produttivi, nel rispetto delle Norme di attuazione della stessa Misura e ai sensi e per gli effetti della presente domanda

B) dichiara:

- 1) di essere agricoltore ai sensi dell'art. 2, lettera a) del reg.(CE) 73/2009 e s.m.i.;
- 2) di essere a conoscenza della normativa nazionale (D.P.R. n.503/1999) che ha istituito il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari e quella regionale che ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte (art. 28 della l.r. 14/2006, sostituito dall'art. 11 della l.r. 9/2007);
- 3) di essere a conoscenza delle prescrizioni previste per la misura prescelta, derivanti dai regolamenti (CE) n.1698/2005 e s.m.i., (CE) n.1974/2006 e s.m.i., (UE) n.65/2011 e s.m.i., dal PSR 2007-2013, dal Bando relativo e dalle disposizioni applicative regionali, disponibili presso il sito internet della Regione o tramite richiesta agli Enti delegati (Province) o i soggetti che assistono gli agricoltori (CAA) e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- 4) di essere consapevole che la presentazione delle domande di aiuto (tramite l'ufficio di un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura "CAA" o mediante abilitazione in proprio) comporta preventivamente la presenza o l'attivazione di posizione nell'anagrafe agricola unica del Piemonte e la costituzione del proprio fascicolo aziendale;
- 5) di essere consapevole che l'accoglimento della presente domanda, con i diritti e gli obblighi connessi, è condizionato alla decisione comunitaria di cofinanziamento, ai vincoli di disponibilità finanziaria del FEASR per le misure del PSR ed alla posizione assunta in graduatoria (qualora sia attivata) dopo l'attribuzione

dei seguenti punteggi di cui ai criteri di priorità del bando:

I) punteggio attribuito in riferimento a zone prioritarie sotto l'aspetto ambientale:

		punti
a)	aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000 e zone di collegamento tra tali aree	10
b)	aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea	9
c)	zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE, escluse le fasce PAI (considerate più avanti)	6
d)	zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269	8
e)	fasce fluviali individuate dal PAI	10
f)	altre zone	0

I punteggi sono attribuiti se la superficie su cui viene indicato di voler realizzare l'intervento:

- ricade nelle zone di tipo a), c), d) ed e) per almeno il 25%;
- contiene, totalmente o parzialmente, le zone di salvaguardia di cui al punto b);

II) punteggio attribuito in riferimento alle zone individuate nella parte generale del PSR:

	punti
Zona A Poli urbani	4
Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C Aree rurali intermedie	3 ⁸
Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1

I punteggi sono attribuiti in base all'appartenenza del centro aziendale ad una delle citate zone rurali individuate dal PSR.

III) punteggio attribuito per l'adesione a entrambe le tipologie di intervento 1 e 2 (definite "Tipo intervento" nel quadro F) della misura 216 e/o alle misure 214 e/o 221:

	punti
adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale (misura 214) precisando che: <ul style="list-style-type: none"> - per quanto riguarda l'installazione dei nidi, non si considera né l'adesione alle azioni 214.1 o 214.2; - per quanto riguarda la realizzazione di elementi ambientali e paesaggistici, non si considera l'adesione alla sottoazione 214.7/1 riguardante la manutenzione di tali elementi. 	2

⁸ Tale valore è stato approvato nel corso della seduta del Comitato di sorveglianza del 6.06.2012

adesione a entrambe le tipologie di intervento della misura 216	2
adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2 precisando che, per quanto riguarda l'installazione dei nidi, non si considera l'impegno facoltativo riguardante la manutenzione dei nidi.	1
adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente"	2

IV) punteggio attribuito in caso di realizzazione di:

	punti
formazioni vegetali nell'ambito della misura 216 finalizzati alla schermatura con elementi naturaliformi degli adeguamenti strutturali alle norme in materia di nitrati di origine agricola attuati o in corso di attuazione ai sensi della misura A del PSR 2000-2006 o della misura 121 del PSR 2007-2013	5

V) punteggio attribuito in riferimento a Contratti collettivi e/o Contratti di fiume:

	punti
Contratti di fiume ⁹ sottoscritti	8
oppure	
Progetti collettivi riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione, anche se non necessariamente tra essi confinanti	

Il punteggio relativo al contratto di fiume è attribuito se la superficie su cui viene indicato di voler realizzare l'intervento è interessata dal contratto di fiume per almeno il 25%.

Il punteggio per la partecipazione al progetto collettivo viene attribuito previa validazione del progetto stesso.

- 6) di essere consapevole che, secondo i criteri approvati in data 12/12/2008 dal Comitato di sorveglianza del PSR (CdS), la superficie minima per l'accesso agli interventi della tipologia 1 (realizzazione di formazioni vegetali e/o di zone umide), comprensiva delle fasce di rispetto inerbite, è pari a 1.500 mq a eccezione dei casi di schermatura di adeguamenti strutturali alla direttiva nitrati, ai quali non si applica tale limite;
- 7) di essere a conoscenza del fatto che nella riunione del CdS del 6/06/2012 la Regione ha proposto di ridurre il limite in questione da 1.500 a 500 mq e che la Commissione UE ha ritenuto necessario l'inserimento della modifica nel testo del PSR, con la necessità di seguire la procedura prevista per l'approvazione

⁹ Contratti di fiume: accordo su base volontaria tra Enti pubblici e privati finalizzato a migliorare la programmazione e la gestione degli interventi, in particolare di natura ambientale, riguardanti un bacino idrografico o il fiume.

- da parte della Commissione stessa;
- 8) di essere consapevole che, per quanto illustrato nei punti precedenti, non può essere al momento assicurata la finanziabilità delle domande di aiuto che riportino per la Tipologia 1 (con l'eccezione degli interventi di schermatura connessi alla direttiva nitrati) una superficie complessiva degli interventi da realizzare inferiore a 1.500 mq e che, pertanto, le domande con superficie compresa fra 500 e 1.500 mq potranno essere finanziate soltanto dopo l'approvazione della modifica, in subordine a quelle aventi una superficie degli interventi da realizzare pari o superiore a 1.500 mq;
 - 9) di essere a conoscenza del fatto che la superficie minima per l'ammissibilità degli interventi delle tipologie 2.A o 2.B è pari a 0,5 ettari;
 - 10) di essere consapevole che l'importo della spesa ammessa per domanda non può essere inferiore a 500 euro (a eccezione degli interventi di schermatura connessi alla direttiva nitrati) o maggiore di 150.000 euro;
 - 11) di essere a conoscenza del fatto che per conseguire il pagamento sarà necessario presentare l'apposita domanda, in conformità alle disposizioni che saranno emanate dalle competenti autorità;
 - 12) non aver nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore regionale, dello Stato e della Commissione europea nel caso l'esaurimento delle risorse finanziarie non consentisse l'ammissione al finanziamento della domanda, anche relativamente agli investimenti già effettuati prima della conclusione dell'istruttoria;
 - 13) di essere consapevole che le seguenti condizioni sono motivo di esclusione dai pagamenti della Misura 216 e delle altre misure del PSR:
 - a. non essere in regola con i versamenti contributivi, così come desumibili dal DURC (o mediante la dichiarazione rilasciata da parte degli Enti previdenziali). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel qual caso è possibile erogare gli aiuti;
 - b. non avere rispettato gli obblighi e/o i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto;
 - c. non avere provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità irrogate dalla Regione, dalle Province e Comunità montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - d. non avere restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali da parte della Regione, delle Province e Comunità montane o degli Organismi Pagatori riconosciuti;
 - e. avere subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - f. essere in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari e che in tal caso la concessione dell'aiuto resterà sospesa fino alla pronuncia di

sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' "n+2");

- 14) di essere consapevole che le autorità competenti potranno avere accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterranno necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli, pena la decadenza della domanda secondo quanto previsto dell'art. 26 del regolamento (CE) 1122/2009 e s.m.i.;
- 15) di essere consapevole che la mancanza dei requisiti di ammissibilità, l'inosservanza degli adempimenti tecnici, nonché la mancata corrispondenza tra i dati dichiarati in domanda e quelli effettivamente riscontrati (anche mediante il sistema integrato di gestione e di controllo) in riferimento agli interventi da realizzare comportano riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 30 del reg. UE 65/2011 e s.m.i., del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i., della D.G.R. n. 80-9406 del 1/08/2008 e s.m.i e degli atti regionali riguardanti la misura 216;
- 16) di essere consapevole che la Regione Piemonte, l'Arpea e gli Enti delegati all'istruttoria delle domande non assumono responsabilità per la perdita di proprie comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- 17) di essere a conoscenza che è un suo onere comunicare tempestivamente al proprio CAA e all'Ente delegato competente eventuali variazioni degli estremi di conto corrente bancario o postale sul quale effettuare l'erogazione dei contributi. Qualora non fornisca alcuna comunicazione ovvero le coordinate bancarie risultassero sbagliate o non più presenti in fascicolo, autorizza fin d'ora Arpea ad effettuare l'erogazione dei contributi sull'ultimo conto corrente bancario o postale valido dichiarato in fascicolo con liberazione di Arpea da ogni responsabilità;
- 18) di essere a conoscenza del fatto che in caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non rispondenti al vero sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalle norme nazionali, in particolare dalla legge 898/86 e dalla legge 689/81 e s.m.i.

Dichiara inoltre:

- 1) *(da compilare solo in caso si verifichi la situazione di seguito descritta)*
di partecipare al PROGETTO COLLETTIVO denominato _____ presentato alla Regione Piemonte
Direzione agricoltura dall'Ente coordinatore _____;
- 2) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al precedente punto 13;
- 3) di essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal

- PSR 2007-2013, dalla normativa comunitaria e dalle norme di attuazione per accedere alla Misura 216;
- 4) di avere la disponibilità delle particelle catastali indicate in domanda, derivante da titoli di proprietà e/o da contratti di affitto o comodato stipulati ai sensi di legge;
 - 5) che tutti i dati e le informazioni contenuti nella presente domanda, in maggior parte derivanti dai dati di consistenza del fascicolo aziendale, e negli allegati sono rigorosamente conformi alla realtà;
 - 6) che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi previsti da altre leggi a carico del bilancio dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Piemonte o di altri Enti pubblici;
 - 7) di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di sostegno, introdotte da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, anche in materia di controlli e sanzioni ed alle norme di attuazione della misura 216;
 - 8) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, di essere titolare del C/C bancario o postale riportato nella presente domanda e nel proprio fascicolo che è dedicato, anche non in via esclusiva, ai premi e contributi di cui alla presente domanda e/o alle commesse pubbliche.
- di essere esonerato dall'iscrizione al registro delle imprese della CCIAA;
- di non essere iscritto all'INPS.

Dichiara altresì (da barrare in modo alternativo):

- che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 non si applicano in quanto ditta individuale (non dotata di organi collegiali);
- che la partecipazione agli organi collegiali dell'ente è conforme alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010;
- che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010 non si applicano a con sede legale invia.....n.....in quanto soggetto previsto dalle esclusioni di cui all'art. 6.

C) Al fine di adempiere gli obblighi e le prescrizioni previste dalla Misura 216 cui aderisce con la presente domanda, si impegna:

- 1) a realizzare gli interventi prescelti della Misura 216 entro la scadenza delle domande di pagamento per l'anno 2013 della misura 214 (articolo 8 del reg. (UE) 65/2011 e s.m.i.);
- 2) non coltivare o utilizzare a pascolo le superfici impiantate;
- 3) conservare e mantenere nelle migliori condizioni gli impianti e gli interventi realizzati per gli anni previsti per ogni tipologia, decorrenti dalla data di fine lavori.

Si impegna inoltre a:

- 1) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in domanda;
- 2) rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative allo sviluppo rurale;
- 3) integrare la domanda, nonché fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale, dal PSR e dalle disposizioni regionali concernenti il sostegno allo sviluppo rurale.

QUADRO H – Allegati

A) Allegati alla presente domanda di aiuto, ai sensi delle norme di attuazione della Misura 214:

- A.1 - Fotocopia (fronte retro) di un documento di riconoscimento valido del richiedente
- A.2 - Scheda di descrizione dell'impianto o scheda di descrizione del progetto
- A.3 – Autocertificazione riguardante l' autorizzazione a realizzare l'investimento o il parere di compatibilità dell'Ente gestore, ove necessari
- A.4 – Valutazione dei costi

B) Per le società (persona giuridica)

- B.1- copia dello statuto o dell'atto costitutivo;
- B.2 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal rappresentante legale in cui si attesti che il numero minimo di soci sia individualmente in possesso dei requisiti necessari;
- B.3 - copia conforme della deliberazione dell'organo sociale competente che ha deciso la realizzazione dell'intervento progettato e che ha autorizzato il legale rappresentante a chiedere e riscuotere gli incentivi previsti dal P.S.R. e a sottoscrivere tutte le relative dichiarazioni

C) Per le società semplici

- C.1 - delega scritta rilasciata ad uno dei componenti la società per la sottoscrizione degli impegni e la richiesta dei benefici;

QUADRO I – Firma

Il sottoscritto dichiara che i dati indicati nel presente modello corrispondono a verità e che gli stessi sono resi a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Dichiara inoltre di essere consapevole che:

- a) l'indicazione dei dati richiesti con il presente modello è obbligatoria, pena la mancata ammissione al sostegno;
- b) l'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti;
- c) l'art. 75 del citato Testo unico, fermo restando quanto previsto dall'art. 76, prevede che il dichiarante decada dai benefici conseguenti (o già conseguiti) a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- d) di esser consapevole che la presentazione della domanda costituisce per la Regione, l'Arpea e l'Organismo delegato competente autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria; i dati verranno trattati, anche in modalità informatica, per lo svolgimento delle altre funzioni istituzionali (visite ispettive, controlli, monitoraggi) da parte dell'Organismo delegato

competente e degli Organismi regionali, nazionali e comunitari connesse all'erogazione del pagamento;

e) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Leg. 196/2003 e s.m.i., in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendosi all'Ente delegato competente dell'istruttoria;

Luogo e data

_____ Firma

Dichiaro di aver sottoscritto tutti gli impegni e tutte le dichiarazioni (se riportate in alternativa, quelle barrate) di cui ai sovra estesi quadri.

Luogo e data

_____ Firma (per esteso e leggibile) del
richiedente
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 apporre la firma in presenza del funzionario incaricato della ricezione della domanda, oppure allegare fotocopia leggibile (fronte e retro) non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente)

MODELLO 2

Sviluppare la descrizione secondo i campi del presente modello ed allegarne una copia sottoscritta alla domanda della Misura 216

n. domanda di aiuto Misura 216

DESCRIZIONE DELL' IMPIANTO ¹⁰
AI SENSI DELLA MISURA 216 DEL PSR 2007-2013

1. RICHIEDENTE

NOME E COGNOME O RAGIONE SOCIALE
RAPPRESENTANTE LEGALE
N. DI TELEFONO; E-MAIL

2. FINALITA' DELL'IMPIANTO CHE SI INTENDE REALIZZARE ED EVENTUALE VALORIZZAZIONE DI ZONE NATURA 2000 O DI PREGIO NATURALISTICO

Descrizione:

3. TIPOLOGIA DI IMPIANTO PREVISTA

secondo ogni codifica indicare la superficie prevista
Esempio
I.A.1 (ha)
(...)

4. APPEZZAMENTI INTERESSATI

NUMERO _____
SUPERFICIE _____

5. SPECIE PREVISTE E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

Specificare distinguendo essenze arboree ed arbustive nel modo seguente:

SPECIE ARBOREE	
<i>Indicare specie</i>	<i>N° di piante previste</i>
	TOTALE PIANTE ARBOREE
SPECIE ARBUSTIVE	
<i>Indicare specie</i>	<i>N° di piante previste</i>
	TOTALE PIANTE ARBUSTIVE

Motivazione della scelta delle specie elencate:

¹⁰ Il presente modello deve essere compilato per le tipologie di intervento che non richiedano in fase istruttoria la consegna del progetto definitivo/esecutivo.

6. MATERIALE VIVAISTICO DA UTILIZZARE

Descrizione:

7. N° DI PIANTE PER ETTARO O DISTANZA DELLE PIANTE SULLA FILA

8. TECNICA DI MESSA A DIMORA (COMPRESO L'USO DI PROTEZIONI DALLA FAUNA SELVATICA, PACCIAMATURA, CONCIMAZIONI, ECC.)

Descrizione:

9. CURE PREVISTE

Descrizione:

10. PERIODO PREVISTO PER L'IMPIANTO

Autunno 2012

Primavera 2013

11. COSTI PREVISTI (*Utilizzare costi di riferimento per unità di superficie predisposti dalla Regione Piemonte*)

12. FIRMA DEL RICHIEDENTE O RAPPRESENTANTE LEGALE

Data _____

Sviluppare la descrizione secondo i campi del presente modello (o se necessario aggiungendo ulteriori elementi) ed allegarne una copia sottoscritta alla domanda della Misura 216

n. domanda di aiuto Misura 216

DESCRIZIONE DEL PROGETTO¹¹

AI SENSI DELLA MISURA 216 DEL PSR 2007-2013

1. PROGETTISTA (ORNITOLOGO NEL CASO DELL'INSTALLAZIONE DEI NIDI di cui al punto 16)

NOME E COGNOME

N. DI TELEFONO; E-MAIL

Titolo di studio e descrizione attività esercitata (oppure allegare curriculum vitae)

2. INFORMAZIONI AZIENDA

NOME E COGNOME O RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE LEGALE

N. DI TELEFONO; E-MAIL

Descrizione AREE PREESISTENTI (Situazione ante operam) (*Specificare al punto 6 se trattasi di un intervento di RIPRISTINO*)

ORIENTAMENTO PRODUTTIVO

UTILIZZO DI MANODOPERA (n. UNITA' E TEMPO DEDICATO)

MACCHINE AGRICOLE PRESENTI E DISPONIBILI PER L'ESECUZIONE DI CURE O POTATURE AGLI IMPIANTI PREVISTI

RICORSO A CONTOTERZISTI PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVI, ECC.

3. CARATTERISTICHE O FATTORI LIMITANTI

pH del suolo

Presenza di ghiaia

Possibilità di inondazioni

Profondità falda acquifera

Presenza di fauna selvatica potenzialmente dannosa all'impianto

¹¹ Il presente modello deve essere compilato per le tipologie di intervento che richiedono, in fase di istruttoria, la consegna del progetto definitivo/esecutivo.

4. ESPOSIZIONE PREVALENTE

5. PENDENZA

6. FINALITA' DELL'IMPIANTO CHE SI INTENDE REALIZZARE ED EVENTUALE VALORIZZAZIONE DI ZONE NATURA 2000 O DI PREGIO NATURALISTICO

Descrizione:

7. TIPOLOGIA DI IMPIANTO PREVISTA

Secondo ogni codifica indicare la superficie prevista

1.A.1 (ha)

(...)

N. di lotti in cui si intende dividere l'intervento complessivo

Nel caso di installazione di nidi andare direttamente al punto 14

8. APPEZZAMENTI INTERESSATI

NUMERO

SUPERFICIE

9. SPECIE PREVISTE E MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

Specificare distinguendo essenze arboree ed arbustive nel modo seguente:

SPECIE ARBOREE

Indicare specie

N° di piante previste

Sesto di impianto previsto

TOTALE PIANTE ARBOREE

SPECIE ARBUSTIVE

Indicare specie

N° di piante previste

Sesto di impianto previsto

TOTALE PIANTE ARBUSTIVE

NEL CASO DI ZONE UMIDE

SPECIE ACQUATICHE

Indicare specie

N° di piante previste

TOTALE PIANTE ACQUATICHE

Motivazione della scelta delle specie elencate:

10. DENSITA' DI IMPIANTO TOTALE

N° Piante/Ettaro

11. MATERIALE VIVAISTICO DA UTILIZZARE

Descrizione:

12. TECNICA DI MESSA A DIMORA (COMPRESO L'USO DI PROTEZIONI DALLA FAUNA SELVATICA, PACCIAMATURA, CONCIMAZIONI, ECC.)

Descrizione:

13. CURE PREVISTE

Descrizione:

14. INSTALLAZIONE NIDI

Per uccelli insettivori

Per chiroterri

Indicare specie vegetale presso la quale vengono installati (pesco, vite, ecc.) _____

Sistema di impianto del frutteto o del vigneto _____ e n° piante/ha _____

N° di nidi previsto/ha

Tipologia costruttiva nido

15. PERIODO PREVISTO PER L'IMPIANTO

Autunno 2012

Primavera 2013

16. FIRMA DEL PROGETTISTA

Data _____

Predisporre il progetto secondo i campi del presente modello (o se necessario aggiungendo ulteriori elementi)

**Descrizione del PROGETTO COLLETTIVO
AI SENSI DELLA MISURA 216 DEL PSR 2007-2013**

1. ENTE PROPONENTE

2. SEDE E RECAPITO

3. REFERENTE COORDINATORE DEL PROGETTO * (*ved. anche punto 11*)

4. DENOMINAZIONE PROGETTO

5. FINALITA' (*A titolo indicativo vedere finalità elencate nell'intestazione della 2^a colonna del punto 7*)

6. COMUNI E AZIENDE AGRICOLE

COMUNI INTERESSATI (Denominazione seguita dalla sigla della Provincia di appartenenza)	Sup. totale interessata (ha) per Comune	N. aziende agricole coinvolte per ogni Comune ^{12, 13}
TOTALE		

¹² Indicare in una tabella separata il CUA di ognuna e la superficie di ogni azienda coinvolta dal progetto (Ved. pagina successiva).

¹³ Nel caso in cui i terreni di un'azienda siano in più Comuni attribuire l'azienda alla riga del Comune prevalente.

7. ALTRI FONDI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E PROGETTI SVOLTI NELLA ZONA

Tipologia (UE, nazionale, regionale provinciale, ecc.) e nome del fondo	Finalità prevalente (riqualificazione naturalistica; paesaggistica; conservazione patrimonio culturale, storico, architettonico; fruibilità escursionistica, turistica; ecc.)

**8. PROGETTISTA DEL PRESENTE PROGETTO (Titolo professionale; Nome e cognome)
oppure andare al PUNTO 11**

--

9. N. ISCRIZIONE E ALBO PROFESSIONALE CUI E' ISCRITTO

--

10. SEDE E RECAPITO

--

11. DATI SEGRETERIA TECNICA DELL'ENTE PUBBLICO PREDISPONENTE IL PROGETTO

--

12. SEDE E RECAPITO

--

13. N. ATTO PUBBLICO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO

--

14. Eventuale COORDINAMENTO DEL PROGETTO DA PARTE DI ENTE PUBBLICO CHE PROMUOVE LE POLITICHE DEL TERRITORIO

Ente Coordinatore	Organo tecnico preposto al coordinamento	Ambito (natura dei fondi e progetti) in cui è svolto il coordinamento

Tabella di cui al punto 6. nota ⁴

CUAA aziendale (Partita IVA o Codice fiscale del titolare/rappresentante legale)	N. domanda presentata ai sensi della Misura 216	Superficie aziendale interessata dal progetto (ha)

Misura 216 - Realizzazione di formazioni arbustive e arboree - Costi standard

Riferimenti al prezzo della Regione Piemonte (Edizione 2012) Sezione 18 (Sistemazione, recupero, e gestione del territorio e dell'ambiente)		
codice	descrizione	costo unitario (€) IVA escl.
1. SIEPE CAMPESTRE		
1.1. PREPARAZIONE DEL TERRENO		
18.A03.B01.001	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI <i>Aratura</i> leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).	€ 161,08 / ha
18.A03.B02.005	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI <i>Epicatura o fresatura</i> eseguita con mezzi meccanici.	€ 140,24 / ha
18.A02.B24005	MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE <i>Ripuliture</i> - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire.	€ 0,12 / mq
1.2. FORNITURA DELLE PIANTE		
18.P06.A20	<i>Fornitura</i> , compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di <i>specie arbustive autoctone</i> di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito:	
18.P06.A20.005	- a radice nuda e/o con pane di terra:	€ 2,32 cad.
	distanza sulla fila 2,00 m., 500 piante/km	€ 1.160,00 / km
	distanza sulla fila 1,90 m., 526 piante/km	€ 1.221,05 / km
	distanza sulla fila 1,80 m., 556 piante/km	€ 1.288,89 / km
	distanza sulla fila 1,70 m., 588 piante/km	€ 1.364,71 / km
	distanza sulla fila 1,60 m., 625 piante/km	€ 1.450,00 / km
	distanza sulla fila 1,50 m., 667 piante/km	€ 1.546,67 / km
	distanza sulla fila 1,40 m., 714 piante/km	€ 1.657,14 / km
	distanza sulla fila 1,30 m., 769 piante/km	€ 1.784,62 / km
	distanza sulla fila 1,20 m., 833 piante/km	€ 1.933,33 / km
	distanza sulla fila 1,10 m., 909 piante/km	€ 2.109,09 / km

18.P06.A20.010	distanza sulla fila	1,00 m., 1000 piante/km	€ 2.320,00 / km
	- in contenitore:		€ 3,03 cad.
	distanza sulla fila	2,00 m., 500 piante/km	€ 1.515,00 / km
	distanza sulla fila	1,90 m., 526 piante/km	€ 1.594,74 / km
	distanza sulla fila	1,80 m., 556 piante/km	€ 1.683,33 / km
	distanza sulla fila	1,70 m., 588 piante/km	€ 1.782,35 / km
	distanza sulla fila	1,60 m., 625 piante/km	€ 1.893,75 / km
	distanza sulla fila	1,50 m., 667 piante/km	€ 2.020,00 / km
	distanza sulla fila	1,40 m., 714 piante/km	€ 2.164,29 / km
	distanza sulla fila	1,30 m., 769 piante/km	€ 2.330,77 / km
	distanza sulla fila	1,20 m., 833 piante/km	€ 2.525,00 / km
	distanza sulla fila	1,10 m., 909 piante/km	€ 2.754,55 / km
	distanza sulla fila	1,00 m., 1000 piante/km	€ 3.030,00 / km

1.3. COLLOCAMENTO A DIMORA

18.A03.B16.005	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI <i>Collocamento a dimora</i> di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte:	€ 2,41 cad.	
	distanza sulla fila	2,00 m., 500 piante/km	€ 1.205,00 / km
	distanza sulla fila	1,90 m., 526 piante/km	€ 1.268,42 / km
	distanza sulla fila	1,80 m., 556 piante/km	€ 1.338,89 / km
	distanza sulla fila	1,70 m., 588 piante/km	€ 1.417,65 / km
	distanza sulla fila	1,60 m., 625 piante/km	€ 1.506,25 / km
	distanza sulla fila	1,50 m., 667 piante/km	€ 1.606,67 / km
	distanza sulla fila	1,40 m., 714 piante/km	€ 1.721,43 / km
	distanza sulla fila	1,30 m., 769 piante/km	€ 1.853,85 / km
	distanza sulla fila	1,20 m., 833 piante/km	€ 2.008,33 / km
	distanza sulla fila	1,10 m., 909 piante/km	€ 2.008,33 / km
	distanza sulla fila	1,00 m., 1000 piante/km	€ 2.008,33 / km

1.4. ELEMENTI ACCESSORI

18.A03.B20.005	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI <i>Pacciamatura</i> localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti:	€ 1,64 cad.	
	distanza sulla fila	2,00 m., 500 piante/km	€ 820,00 / km
	distanza sulla fila	1,90 m., 526 piante/km	€ 863,16 / km
	distanza sulla fila	1,80 m., 556 piante/km	€ 911,11 / km
	distanza sulla fila	1,70 m., 588 piante/km	€ 964,71 / km
	distanza sulla fila	1,60 m., 625 piante/km	€ 1.025,00 / km
	distanza sulla fila	1,50 m., 667 piante/km	€ 1.093,33 / km
	distanza sulla fila	1,40 m., 714 piante/km	€ 1.171,43 / km
	distanza sulla fila	1,30 m., 769 piante/km	€ 1.261,54 / km

	<p>distanza sulla fila 1,20 m., 833 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,10 m., 909 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,00 m., 1000 piante/km</p>	<p>€ 1.366,67 / km</p> <p>€ 1.490,91 / km</p> <p>€ 1.640,00 / km</p>
18.A03.B23	<p>ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI</p> <p><i>Protezioni individuali</i> in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3:</p> <p>distanza sulla fila 2,00 m., 500 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,90 m., 526 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,80 m., 556 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,70 m., 588 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,60 m., 625 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,50 m., 667 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,40 m., 714 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,30 m., 769 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,20 m., 833 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,10 m., 909 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,00 m., 1000 piante/km</p>	<p>€ 2,06 cad.</p> <p>€ 1.030,00 / km</p> <p>€ 1.084,21 / km</p> <p>€ 1.144,44 / km</p> <p>€ 1.211,76 / km</p> <p>€ 1.287,50 / km</p> <p>€ 1.373,33 / km</p> <p>€ 1.471,43 / km</p> <p>€ 1.584,62 / km</p> <p>€ 1.716,67 / km</p> <p>€ 1.872,73 / km</p> <p>€ 2.060,00 / km</p>
18.P07.A10	<p><i>Pali tutori</i> per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame:</p>	
18.P07.A10.005	<p>diametro cm 6, lunghezza cm 220:</p> <p>distanza sulla fila 2,00 m., 500 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,90 m., 526 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,80 m., 556 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,70 m., 588 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,60 m., 625 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,50 m., 667 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,40 m., 714 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,30 m., 769 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,20 m., 833 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,10 m., 909 piante/km</p> <p>distanza sulla fila 1,00 m., 1000 piante/km</p>	<p>€ 3,38 / m</p> <p>€ 1.859,00 / km</p> <p>€ 1.956,84 / km</p> <p>€ 2.065,56 / km</p> <p>€ 2.187,06 / km</p> <p>€ 2.323,75 / km</p> <p>€ 2.478,67 / km</p> <p>€ 2.655,71 / km</p> <p>€ 2.860,00 / km</p> <p>€ 3.098,33 / km</p> <p>€ 3.380,00 / km</p> <p>€ 3.718,00 / km</p>

2. FILARE SEMPLICE

2.1. PREPARAZIONE DEL TERRENO

18.A03.B01.001	<p>ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI</p> <p><i>Aratura</i> leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).</p>	€ 161,08 / ha
18.A03.B02.005	<p>ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI</p> <p><i>Erpicatura o fresatura</i> eseguita con mezzi meccanici.</p>	€ 140,24 / ha

18.A02.B24005	MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE <i>Ripuliture</i> - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire.	€ 0,12 / mq
---------------	---	-------------

2.2. FORNITURA DELLE PIANTE

18.P06.A25	<i>Fornitura</i> , compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di <i>specie arboree autoctone</i> di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito:	
18.P06.A25.005	- a radice nuda e/o con pane di terra:	€ 2,03 cad.
	distanza sulla fila 7,00 m., 143 piante/km	€ 290,00 / km
	distanza sulla fila 6,50 m., 154 piante/km	€ 312,31 / km
	distanza sulla fila 6,00 m., 167 piante/km	€ 338,33 / km
	distanza sulla fila 5,50 m., 182 piante/km	€ 369,09 / km
	distanza sulla fila 5,00 m., 200 piante/km	€ 406,00 / km
18.P06.A25.010	- in contenitore:	€ 2,42 cad.
	distanza sulla fila 7,00 m., 143 piante/km	€ 345,71 / km
	distanza sulla fila 6,50 m., 154 piante/km	€ 372,31 / km
	distanza sulla fila 6,00 m., 167 piante/km	€ 403,33 / km
	distanza sulla fila 5,50 m., 182 piante/km	€ 440,00 / km
	distanza sulla fila 5,00 m., 200 piante/km	€ 484,00 / km

2.3. COLLOCAMENTO A DIMORA

18.A03.B16.005	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI <i>Collocamento a dimora</i> di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte:	€ 2,41 cad.
	distanza sulla fila 7,00 m., 143 piante/km	€ 344,29 / km
	distanza sulla fila 6,50 m., 154 piante/km	€ 370,77 / km
	distanza sulla fila 6,00 m., 167 piante/km	€ 401,67 / km
	distanza sulla fila 5,50 m., 182 piante/km	€ 438,18 / km
	distanza sulla fila 5,00 m., 200 piante/km	€ 482,00 / km

2.4. ELEMENTI ACCESSORI

18.A03.B20.005	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI <i>Pacciamatura</i> localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti:	€ 1,64 cad.
	distanza sulla fila 7,00 m., 143 piante/km	€ 234,29 / km

	distanza sulla fila 6,50 m., 154 piante/km distanza sulla fila 6,00 m., 167 piante/km distanza sulla fila 5,50 m., 182 piante/km distanza sulla fila 5,00 m., 200 piante/km	€ 252,31 / km € 273,33 / km € 298,18 / km € 328,00 / km
18.A03.B23	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI <i>Protezioni individuali</i> in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3: distanza sulla fila 7,00 m., 143 piante/km distanza sulla fila 6,50 m., 154 piante/km distanza sulla fila 6,00 m., 167 piante/km distanza sulla fila 5,50 m., 182 piante/km distanza sulla fila 5,00 m., 200 piante/km	€ 2,06 cad. € 294,29 / km € 316,92 / km € 343,33 / km € 374,55 / km € 412,00 / km
18.P07.A10	<i>Pali tutori</i> per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame:	
18.P07.A10.005	diametro cm 6 lunghezza cm 220: distanza sulla fila 7,00 m., 143 piante/km distanza sulla fila 6,50 m., 154 piante/km distanza sulla fila 6,00 m., 167 piante/km distanza sulla fila 5,50 m., 182 piante/km distanza sulla fila 5,00 m., 200 piante/km	€ 3,38 / m € 1.062,29 / km € 1.144,00 / km € 1.239,33 / km € 1.352,00 / km € 1.487,20 / km

3. ALBERI ISOLATI

3.1. PREPARAZIONE DEL TERRENO

18.A03.B01.001	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI <i>Aratura</i> leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).	€ 161,08 / ha
18.A03.B02.005	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI <i>Epicatura o fresatura</i> eseguita con mezzi meccanici.	€ 140,24 / ha
18.A02.B24005	MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE <i>Ripuliture</i> - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali. In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire.	€ 0,12 / mq

3.2. FORNITURA DELLE PIANTE

18.P06.A25	<i>Fornitura</i> , compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di <i>specie arboree autoctone</i> di piccole dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito:	
------------	--	--

18.P06.A25.005	- a radice nuda e/o con pane di terra:	€	2,03	cad.
18.P06.A25.010	- in contenitore:	€	2,42	cad.
18.P06.A45	<i>Fornitura</i> compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate specie arboree cfr = circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1,00 da terra h. = altezza complessiva della pianta dal colletto in metri v = pianta fornita in vaso z = pianta fornita in zolla ha = altezza da terra del palco di rami inferiore in metri:			
18.P06.A45.010	acer campestre cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€	40,86	cad.
18.P06.A45.020	acer campestre h. = 2,00 - 2,50 vestito z	€	27,47	cad.
18.P06.A45.025	acer campestre h. = 3,00 - 3,50 vestito z	€	73,18	cad.
18.P06.A45.035	acer platanoides cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€	42,75	cad.
18.P06.A45.055	acer pseudoplatanus cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€	42,75	cad.
18.P06.A45.065	alnus glutinosa, incana cfr = 10 - 12 z	€	37,79	cad.
18.P06.A45.070	betula verrucosa pendula cfr = 10 - 12 z	€	46,43	cad.
18.P06.A45.085	carpinus betulus cfr = 10 - 12 z	€	86,66	cad.
18.P06.A45.095	carpinus betulus h. = 1,00 - 1,50 r = 3 cesp. z	€	11,06	cad.
18.P06.A45.100	carpinus betulus h. = 2,00 - 2,50 r = 3 cesp. z	€	46,43	cad.
18.P06.A45.120	castanea sativa cfr = 10 - 12 z	€	60,16	cad.
18.P06.A45.125	castanea sativa h. = 2,00 - 2,50 r = 3 cesp z	€	45,79	cad.
18.P06.A45.130	celtis australis cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€	46,43	cad.
18.P06.A45.140	corylus avellana h = 2,00 - 2,50 r = 3z	€	44,55	cad.
18.P06.A45.145	crataegus in varietà cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€	67,06	cad.
18.P06.A45.160	fagus sylvatica cfr = 10 - 12 z	€	67,06	cad.
18.P06.A45.180	fraxinus excelsior pendula cfr = 10 - 12 z	€	60,42	cad.
18.P06.A45.185	fraxinus excelsior, in var. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€	32,95	cad.
18.P06.A45.205	morus alba, m a. pend, m platan. cfr = 10 - 12 z	€	45,79	cad.
18.P06.A45.210	ostrea carpinifolia cfr = 10 - 12 z	€	42,75	cad.
18.P06.A45.230	populus alba cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€	24,41	cad.
18.P06.A45.245	prunus avium fl. plena h. = 2,00 - 2,50	€	42,75	cad.
18.P06.A45.275	quercus robur, q. petr. , q. cer. cfr = 10 - 12 z	€	54,95	cad.
18.P06.A45.300	salix alba; caprea cfr = 10 - 12 vestito 2	€	29,47	cad.
18.P06.A45.310	sorbus domest. , s. aucup. , s. aria cfr = 10 - 12 z	€	54,95	cad.
18.P06.A45.320	tilia cordata; toment. cfr = 10 - 12 ha = 2,20 z	€	45,79	cad.

3.3. COLLOCAMENTO A DIMORA

18.A03.B16.005	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI <i>Collocamento a dimora</i> di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte:	€	2,41	cad.
----------------	---	---	------	------

3.4. ELEMENTI ACCESSORI

18.A03.B20.005	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI <i>Pacciamatura</i> localizzata con dischi o quadrotti in materiale ligno - celluloso biodegradabile, dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti:	€	1,64	cad.
----------------	--	---	------	------

18.A03.B23	ARBORICOLTURA DA LEGNO E RIMBOSCHIMENTI <i>Protezioni individuali</i> in materiale plastico stabilizzato tipo tubolare (shelter) di altezza fino a cm 100, compreso acquisto, fornitura e posa con sostegno in legno forte (castagno, robinia, larice) o di bambù avente diametro minimo pari a cm 3:	€ 2,06 cad.
18.P07.A10 18.P07.A10.005	<i>Pali tutori</i> per piante, in legno di pino, torniti ed impregnati a pressione con sali di rame: diametro cm 6 lunghezza cm 220:	€ 3,38 / m